ALLEGATO_1 m_amte.MASE.MIE REGISTRO DECRETI.R.0000122.16-11-2026

Allegato

Sezione 1

Regole operative DM idrogeno

(Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 giugno 2026, n° 183)

16 novembre 2026

REGOLE OPERATIVE DM IDROGENO

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 5 giugno 2026, N° 183

(*pubblicato in GU n. 182 del 07/08/2026*)

Sommario

PRIMA PARTE 4
INTRODUZIONE DELLE REGOLE OPERATIVE 4
DEFINIZIONI 4
CAPITOLO 1 – ACCESSO AL MECCANISMO DI SOSTEGNO 10
1.1. PREMESSA 10
1.2. INFORMAZIONI PRELIMINARI 10
1.3. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO 19
1.4. PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AL MECCANISMO 34
1.5. PREZZO DI AGGIUDICAZIONE 54
CAPITOLO 2 – REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 57
2.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI 57
2.2. ENTRATA IN ESERCIZIO E AVVIAMENTO 58
SECONDA PARTE 67
CAPITOLO 3 – CONTRATTUALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 67
3.1. CONTRATTO CON IL GSE 67
3.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 68
3.3. QUANTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI IDROGENO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO 73
3.4. GARANZIE DI ORIGINE DELL'IDROGENO RFNBO E DEL BIOIDROGENO 80
3.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 80
CAPITOLO 4 – GESTIONE DELLE VARIAZIONI, MODIFICHE E RINUNCE 83
4.1. MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IDROGENO INCENTIVATO ... 83
4.2. TRASFERIMENTI DI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI INCENTIVATI 83
4.3. MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI 84
4.4. RINUNCIA AL CONTRIBUTO 85
CAPITOLO 5 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI 85
5.1. ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO 85
5.2. CONTROLLI, ISPEZIONI E VERIFICHE 86

ALLEGATI ALLE REGOLE OPERATIVE 89
APPENDICE – COSTO INDICATIVO MEDIO ANNUO DEGLI INCENTIVI 90

PRIMA PARTE

INTRODUZIONE DELLE REGOLE OPERATIVE

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 giugno 2026, n. 183 recante "*Meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile*" (di seguito, per brevità, anche solo "**DM Idrogeno**" o "**Decreto**"), adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e disciplina le modalità di accesso, gestione ed erogazione del Contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del medesimo Decreto (di seguito il "**Contributo**").

Il GSE si riserva di aggiornare le presenti Regole Operative e i relativi allegati in caso di modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento, sulla base dell'esperienza maturata nella gestione del meccanismo e delle eventuali esigenze di chiarimento o semplificazione emerse nel confronto con gli operatori e gli stakeholder.

Il GSE inoltre sottopone al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito il "**Ministero**" o "**MASE**") eventuali aggiornamenti affinché il Ministero proceda all'approvazione come previsto dal decreto direttoriale di approvazione delle Regole Operative.

Per ulteriori approfondimenti su specifici aspetti applicativi, si rimanda alla documentazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale del GSE nell'area dedicata alla misura. È inoltre possibile presentare richieste di chiarimento accedendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (https://supportogse.service-now.com).

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del Decreto, trovano applicazione le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, quelle previste dall'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, nonché le seguenti definizioni:

Soggetto Richiedente

Per Soggetto Richiedente si intende il soggetto che richiede l'accesso al *Contributo* , ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, ed è titolare, ovvero fornisce prova di aver avviato il procedimento amministrativo per l'ottenimento del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, nonché del

contratto di connessione/allacciamento alla rete, ove previsti, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni fissati dal Decreto, come definiti nelle presenti Regole Operative. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere il riconoscimento del Contributo previsto dal DM Idrogeno. Il soggetto Richiedente a cui è riconosciuto il contributo e che sottoscrive il contratto con il GSE è il Soggetto beneficiario.

Data di avvio lavori

La data di avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'amministrazione competente, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Sono escluse, inoltre, le attività connesse alla realizzazione delle opere di connessione a idrogenodotti e gasdotti *hydrogen-ready*, effettuate da parte del rispettivo gestore di rete.

Data di Entrata in Esercizio

Data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'Impianto, si effettua il primo funzionamento dell'Impianto.

Di seguito sono fornite due definizioni distinte, a seconda che l'Impianto sia collegato o meno a idrogenodotti o gasdotti *hydrogen-ready*.

- **Data di Entrata in Esercizio di un Impianto di produzione di idrogeno connesso a idrogenodotti o gasdotti *hydrogen-ready***

  In tal caso, per Data di Entrata in Esercizio dell'Impianto di produzione di idrogeno si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione a idrogenodotti e gasdotti *hydrogen-ready*; tale data può essere attestata dal verbale di attivazione, eventualmente rilasciato dal Gestore di rete interessato, o documentazione analoga.

- **Data di Entrata in Esercizio di un Impianto di produzione di idrogeno non connesso a idrogenodotti o gasdotti *hydrogen-ready***

  Per Data di Entrata in Esercizio dell'Impianto di produzione di idrogeno si intende la data di prima immissione dell'idrogeno nel settore dei trasporti o nei settori

industriali, senza utilizzo di idrogenodotti o gasdotti *hydrogen-ready*. Tale data è attestata dal Soggetto Richiedente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da un set documentale costituito da: S.C.I.A. ai VV.F. (ove prevista) e, se disponibili, DDT o fattura di vendita della prima fornitura di idrogeno e/o verbale di taratura dei misuratori a carico reale o analoga documentazione.

- **Data di Entrata in Esercizio di un Impianto di produzione di idrogeno in configurazione multipla**

  Se l'immissione dell'idrogeno nel settore dei trasporti o nei settori industriali avviene mediante più configurazioni tra quelle illustrate al paragrafo 3.3, per Data di Entrata in Esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno si intende la prima delle Date di Entrata in Esercizio individuabili nelle diverse configurazioni adottate.

Data di Entrata in Esercizio Commerciale

Data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante il riconoscimento del *Contributo,* di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc) del DM Idrogeno, eventualmente maggiorato del *Correttivo* (K) per l'idrogeno destinato all'uso diretto nel settore trasporti. La Data di Entrata in Esercizio Commerciale deve essere ricompresa nei 36 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi al *Contributo*, calcolati al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Periodo di avviamento e collaudo

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del DM Idrogeno per periodo di avviamento e collaudo di un Impianto di produzione di idrogeno si intende il periodo intercorrente tra la Data di Entrata in Esercizio e la Data di Entrata in Esercizio Commerciale.

Il periodo di avviamento e collaudo può durare al massimo 6 mesi.

Periodo di incentivazione

Per periodo di incentivazione si intende il periodo di diritto al riconoscimento del contributo, come definito all'art. 2, comma 1, comma cc), del DM Idrogeno. Tale periodo è pari a 15 anni a partire dalla Data di Entrata in Esercizio Commerciale, calcolato al netto di eventuali fermi impianto imputabili a cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Impianto di Produzione di Idrogeno di Origine Rinnovabile

È l'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), punto 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ovvero il complesso

integrato di opere civili, infrastrutture e apparecchiature, tra loro funzionalmente interconnesse, destinato alla conversione di energia da fonti rinnovabili in idrogeno. Esso comprende:

- le opere, ivi inclusi eventuali edifici, e i macchinari destinati alla produzione dell'idrogeno, nonché al relativo condizionamento termico, purificazione, stoccaggio e compressione, al fine di renderlo idoneo all'utilizzo finale oppure all'immissione in rete;
- le opere di connessione alla rete (idrogenodotti o gasdotti *hydrogen ready*) e di elettronica di potenza necessarie;
- i servizi ausiliari di impianto, i misuratori dell'energia elettrica e termica funzionali alla quantificazione dei flussi energetici, nonché misuratori di quantità dell'idrogeno prodotto.

Ai fini dell'applicazione del decreto, un «*impianto di produzione di idrogeno*» può costituire una «*sezione funzionalmente autonoma*» di un sito di produzione elettrolitica di idrogeno di grande taglia, se la *sezione funzionalmente autonoma* è dotata di sistemi di misura indipendenti dell'idrogeno prodotto, come dettagliato nel paragrafo 1.2.2.

Con specifico riferimento agli impianti di produzione di idrogeno mediante trasformazione dell'energia elettrica per via elettrolitica, destinati alla produzione di idrogeno rinnovabile o di idrogeno verde, sono incluse anche:

- le opere, inclusi eventuali edifici, e i macchinari necessari alla gestione e al trattamento dell'acqua funzionale al processo elettrolitico;
- i sistemi per il trattamento e la purificazione dell'ossigeno generato dal processo elettrolitico.

L'impianto di produzione può essere realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati.

Componente integralmente rigenerato

Per componente integralmente rigenerato si intende un componente usato che ha subito un intervento di rigenerazione, definito come un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un'officina specializzata. Un'officina risulta specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l'attività di costruzione, manutenzione ordinaria/straordinaria o rigenerazione del componente in questione.

Uso dell'idrogeno

i) per il settore trasporti, si intende l'uso dell'idrogeno tal quale negli ambiti della mobilità, mediante impiego diretto come carburante in forma gassosa compressa o liquida, senza

passaggio attraverso processi di conversione, trasformazione o raffinazione, finalizzati alla produzione di altri combustibili;

ii) per i settori industriali, si intende l'uso dell'idrogeno come materia prima o combustibile nei settori ricadenti nella sezione C (attività manifatturiere) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 e ss.mm.ii..

Per maggiori dettagli in merito ai settori di utilizzo ammessi si rimanda al par. 1.3.2.1.

Autoconsumo

Per autoconsumo, in ambito industriale, si intende l'utilizzo dell'idrogeno prodotto dall'impianto per i processi produttivi svolti dal Soggetto Beneficiario; le utenze e apparecchiature che caratterizzano i processi produttivi devono essere nella titolarità del Soggetto Richiedente.

È incluso nella configurazione di autoconsumo, l'utilizzo dell'idrogeno ad uso trasporti, immesso in uno o più impianti di distribuzione nella titolarità del Soggetto Beneficiario e destinato all'alimentazione della flotta aziendale o dei mezzi di trasporto del medesimo Soggetto Beneficiario.

L'idrogeno autoconsumato ha diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM Idrogeno. Resta in ogni caso escluso dall'incentivo l'idrogeno prodotto dall'impianto e autoconsumato nel processo di produzione dell'idrogeno di origine rinnovabile.

In ogni caso, la fornitura di idrogeno prodotto e destinato all'autoconsumo deve avvenire solo attraverso una "rete per autoconsumo", intendendosi per tale l'insieme delle infrastrutture e delle apparecchiature destinate al trasferimento dell'idrogeno dall'impianto di produzione alle utenze del Soggetto Richiedente, oppure attraverso altra configurazione extra-rete. A tal fine, la rete per autoconsumo può essere costituita anche da un collegamento diretto tra l'impianto di produzione e l'utenza o le utenze del Soggetto Richiedente, senza che sia necessaria la realizzazione di una infrastruttura di distribuzione interna e comunque senza utilizzo di idrogenodotti gestiti da terzi.

Reti chiuse

Per reti chiuse si intende l'immissione dell'idrogeno tramite condotta che distribuisce lo stesso all'interno di un sito dove viene utilizzato per processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal Soggetto Beneficiario. In ogni caso, la fornitura di idrogeno alle utenze di processo avviene senza l'utilizzo di idrogenodotti o gasdotti *hydrogen ready*.

È incluso l'utilizzo di idrogeno immesso in uno o più impianti di distribuzione per i trasporti.

Configurazione extra-rete

Configurazione che non prevede l'utilizzo di idrogenodotti o gasdotti *hydrogen ready*. Rientrano in tale definizione le seguenti.

- Reti per autoconsumo:

  Si intendono le reti interne al sito di produzione dell'idrogeno finalizzate a collegare l'impianto di produzione alle apparecchiature per l'autoconsumo dell'idrogeno, ivi inclusi eventuali distributori per i trasporti, impiegati ad uso esclusivo della flotta aziendale o dei mezzi di trasporto del Soggetto Beneficiario.

- Altri sistemi di trasporto dell'idrogeno:

  Si intendono i mezzi di trasporto dell'idrogeno, sia allo stato gassoso che liquido, finalizzati a veicolare l'idrogeno agli utilizzatori finali. Rientrano in questa categoria i carri bombolai, ad eccezione di quelli impiegati per il collegamento dell'impianto di produzione dell'idrogeno a idrogenodotti o gasdotti *hydrogen ready*.

Punto di misura

Punto di Misura (di seguito anche PdM) è il punto in cui viene effettuata la rilevazione di una o più specifiche grandezze fisiche utili alla determinazione della quantità di idrogeno prodotto. Il Punto di Misura può differire dal punto fisico su cui sono posizionati i misuratori laddove la misurazione di una specifica grandezza utile alla determinazione dell'idrogeno prodotto sia rilevata attraverso distinti misuratori.

Producibilità oraria di idrogeno

La capacità nominale oraria di produzione di Idrogeno di Origine Rinnovabile, espressa in kg/h, come risultante dal valore di targa dell'Impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al par. 1.2.2.

Producibilità annua di idrogeno

La produzione annua di idrogeno di origine rinnovabile, espressa in kg/anno, determinata in relazione al periodo di funzionamento dello stesso impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al par. 1.2.2.

CAPITOLO 1 – ACCESSO AL MECCANISMO DI SOSTEGNO

1.1. PREMESSA

Il presente documento disciplina le Regole Operative del DM Idrogeno, recante "*Meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile*", adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il Decreto è finalizzato a promuovere la produzione di Idrogeno di Origine Rinnovabile destinato all'utilizzo nei settori industriali e dei trasporti, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello europeo e nazionale e con gli obiettivi indicati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). A tal fine, il Decreto introduce un meccanismo di sostegno basato sul riconoscimento di un contributo espresso in €/kg di idrogeno di origine rinnovabile prodotto e utilizzato nei settori d'uso, assegnato mediante procedure pubbliche competitive gestite dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Le Regole Operative, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Decreto, disciplinano, tra l'altro, le modalità di partecipazione alle procedure competitive, i requisiti per l'accesso al meccanismo di sostegno, i criteri di determinazione ed erogazione del Contributo, nonché gli adempimenti a carico dei Soggetti Beneficiari. Il meccanismo di sostegno prevede, per il periodo 2026-2029, la messa a disposizione tramite procedure competitive di contingenti complessivi pari a 200.000 tonnellate annue di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile, nel rispetto del limite di 400 milioni di euro annui (400.000.000 €/a) previsto dall'articolo 5, comma 17, del DM Idrogeno per il costo indicativo medio annuo complessivo del meccanismo di supporto.

1.2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.2.1. TECNOLOGIE E PROCESSI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO DI ORIGINE RINNOVABILE

La produzione di idrogeno di origine rinnovabile può avvenire attraverso due macrocategorie di processi:

- **idrogeno rinnovabile e idrogeno verde**: prodotto mediante elettrolisi dell'acqua, sfruttando energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili (FER);
- **bioidrogeno**: prodotto tramite processi biologici, termochimici e bio-termochimici, impiegando materie prime di origine biogenica quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano.

Configurazioni impiantistiche ammesse per la produzione di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde

Di seguito si descrivono le principali configurazioni impiantistiche ammissibili per la produzione di **idrogeno rinnovabile e idrogeno verde**, con riferimento alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica:

1. Elettrolizzatori alimentati da energia elettrica rinnovabile prelevata dalla rete, conforme ai requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184.

2. Elettrolizzatori alimentati da energia elettrica rinnovabile proveniente da impianti FER dedicati, realizzati specificatamente per la produzione di idrogeno. Ai fini della presente disciplina, si precisa che, per impianti FER dedicati, si intendono impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati per alimentare uno o più consumatori specifici. Tali impianti presentano le seguenti caratteristiche:

    - sono realizzati per servire un determinato soggetto o gruppo di soggetti;
    - l'energia elettrica prodotta è destinata, anche in parte, alla produzione di idrogeno.

    Gli impianti FER dedicati possono essere ubicati nello stesso sito di produzione dell'idrogeno oppure collegati ad esso con linea diretta in conformità ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184.

3. Elettrolizzatori alimentati da sistemi ibridi (FER dedicati + rete elettrica): configurazioni ibride in cui l'elettrolizzatore è alimentato sia da impianti FER dedicati sia dalla rete elettrica, combinando le due soluzioni precedenti al fine di garantire continuità operativa e ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico.

Nel caso di approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile mediante accordi di compravendita, la relativa fornitura deve essere coperta da contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili a termine (PPA) stipulati con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'art. 28 del decreto-legislativo n. 199/2021, come previsto dall'art.4, comma 6 del Decreto, per tutta la durata del periodo di incentivazione.

Configurazioni impiantistiche ammesse per la produzione di bioidrogeno

Di seguito si descrivono le principali configurazioni impiantistiche ammissibili per la produzione di bioidrogeno:

1. Produzione di bioidrogeno tramite impianti di gassificazione/pirolisi dedicati che utilizzano biomassa per produrre syngas (CO, H_2, CO_2) mediante processi termo-chimici.
   Fasi principali di processo:
    a. gassificazione o pirolisi della biomassa;
    b. raffreddamento e purificazione del syngas (rimozione di particolato, tar, e H_2S);

c. separazione dell'idrogeno tramite tecnologie di *pressure swing adsorption* (PSA) o sistemi a membrane;
d. compressione dell'idrogeno (1° stadio di compressione dell'idrogeno per renderlo idoneo agli usi finali).

2. Produzione di bioidrogeno tramite impianti dedicati di digestione anaerobica della biomassa e *reforming* del biogas/biometano.

   Fase I - Digestione anaerobica:

   a. *Feedstock*: biomassa, come definita dal D.Lgs 199/2021 e s.m.i.;
   b. Processo: digestione anerobica della biomassa e produzione di biogas (tipicamente contenente 50–60% CH_4).

   Fase II – *Reforming* (*Steam Methane Reforming* - SMR):

   a. eventuale *upgrading* del biogas a biometano;
   b. *reforming* del biogas / biometano;
   c. separazione dell'idrogeno mediante PSA o sistemi a membrane.

Costituisce elemento opzionale specifico per gli impianti destinati alla produzione di bioidrogeno l'installazione di sistemi di cattura e stoccaggio della CO_2.

Componenti opzionali per gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile

Le soluzioni impiantistiche adottate per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile possono includere, ad esempio, gli ulteriori seguenti elementi opzionali:

- sistemi di compressione ed eventuale stoccaggio dell'idrogeno ad alta pressione, finalizzati al trasporto e all'utilizzo;
- impianti di liquefazione dell'idrogeno, per applicazioni che richiedono elevata densità energetica;
- sistemi di accumulo elettrochimico (BESS – *Battery Energy Storage System*), per la stabilizzazione della fornitura elettrica e la gestione delle fluttuazioni delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai processi di produzione mediante elettrolisi.

1.2.1.1. Produzione di bioidrogeno da matrici con componente biogenica inferiore al 100%

Ai fini dell'accesso al contributo previsto dal presente Decreto, sono ammessi gli impianti di produzione di bioidrogeno mediante processi termochimici alimentati da matrici che presentino una componente biogenica inferiore al 100%, purché conformi alle disposizioni del Decreto.

In tali casi, la quantità di bioidrogeno incentivabile è limitata alla quota attribuibile alla componente biogenica delle matrici effettivamente impiegate nel processo produttivo, coerentemente con la definizione di bioidrogeno di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), del Decreto.

Considerata la natura dei processi di pirolisi e gassificazione, la quantità di bioidrogeno producibile dalla componente biogenica non può essere determinata esclusivamente sulla base della percentuale biogenica delle matrici in ingresso, ma risulta influenzata da molteplici fattori, tra cui le caratteristiche delle matrici alimentate, la composizione chimico-fisica delle stesse, la configurazione impiantistica adottata e le specifiche condizioni operative del processo.

La determinazione della quantità di bioidrogeno incentivabile, nonché delle modalità di quantificazione della quota biogenica rilevante ai fini dell'incentivazione, è effettuata dal GSE in una fase successiva alla partecipazione alle procedure competitive, sulla base della configurazione impiantistica realizzata, delle caratteristiche delle matrici alimentate, della tecnologia adottata, delle specifiche modalità di processo e delle evidenze tecniche e documentali rese disponibili dal Soggetto Beneficiario.

1.2.2. VALORI DI POTENZA E PRODUCIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile è determinata secondo i criteri di seguito riportati.

a) Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde mediante elettrolisi

Ai fini della partecipazione al Bando la potenza elettrica nominale di elettrolisi coincide con quella riportata nel titolo autorizzativo, ove previsto; nel caso in cui il titolo autorizzativo non sia ancora conseguito, si considera la potenza elettrica nominale di elettrolisi indicata nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione. Diversamente, nel caso in cui non sia previsto alcun titolo autorizzativo dalla normativa vigente (ad esempio per interventi rientranti nella disciplina autorizzativa dell'attività libera), si considera la potenza elettrica riportata nella relazione tecnica del progetto trasmesso in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Qualora l'impianto rientri nella deroga di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto, relativa ai casi di avvio lavori in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale di elettrolisi, qualora già realizzato, espressa in MW, è pari alla somma delle potenze elettriche nominali degli elettrolizzatori installati, come risultanti dai dati di targa delle singole unità.

b) Precisazioni in merito alla partecipazione alle procedure competitive di sezioni funzionalmente autonome di un sito di produzione elettrolitica di idrogeno di grande taglia

È consentita la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso al meccanismo di sostegno da parte di singole sezioni di un sito di produzione elettrolitica di idrogeno di grande taglia, purché ciascuna sezione sia individuata nella documentazione progettuale e autorizzativa pertinente, ove prevista, e presenti caratteristiche tali da consentirne l'esercizio funzionalmente autonomo e la determinazione separata dei quantitativi di idrogeno prodotti.

Ai fini dell'ammissione al meccanismo di sostegno, il Soggetto Richiedente individua la sezione funzionalmente autonoma (di seguito “sezione autonoma”) oggetto della richiesta, indicandone la potenza nominale, la producibilità attesa e le altre informazioni rilevanti ai fini della presentazione della manifestazione di interesse e della partecipazione alla procedura competitiva; inoltre, attesta la disponibilità di sistemi di misura idonei a rilevare separatamente la produzione di idrogeno. Si precisa che le richieste di iscrizione di sezioni autonome afferenti a un unico sito produttivo devono essere intestate allo stesso Soggetto Richiedente.

La condivisione con altre sezioni autonome del complesso di opere, infrastrutture o servizi comuni non preclude, di per sé, il riconoscimento dell'autonomia funzionale, purché non comprometta la possibilità di esercire la sezione in modo autonomo e di determinare separatamente i relativi dati di produzione e consumo.

La realizzazione di sezioni autonome di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi è consentita qualora ciascuna sezione autonoma abbia una potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 50 MW.

La presentazione di offerte di riduzione percentuale differenziate rispetto al prezzo di esercizio superiore per le diverse sezioni autonome appartenenti al medesimo sito produttivo è ammessa esclusivamente qualora ciascuna sezione autonoma partecipi a una distinta procedura competitiva.

Qualora, invece, il Soggetto Richiedente partecipi alla medesima procedura competitiva con più istanze riferite a diverse sezioni autonome del medesimo sito produttivo, le offerte di riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore devono essere tra loro coincidenti. Qualora il Soggetto Richiedente presenti offerte differenziate, il GSE, nell’ambito dell’istruttoria delle istanze, provvede ad allineare le offerte riferite alle diverse sezioni autonome, applicando a tutte le iniziative il valore corrispondente alla maggiore offerta di riduzione percentuale presentata. Limitatamente alla sola applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c, le istanze riferite a differenti sezioni autonome del medesimo sito produttivo, che partecipano alla medesima procedura competitiva, sono considerate come un'unica offerta.

Ai fini della verifica dell’avvio dei lavori, le sezioni autonome che partecipano a una procedura competitiva successiva a quella alla quale ha partecipato la prima sezione autonoma sono considerate non avviate, anche qualora siano già iniziati i lavori relativi a parti comuni tra le sezioni autonome del medesimo complesso produttivo. In ogni caso,

prima dell'avvio dei lavori della prima sezione autonoma, il beneficiario comunica al Ministero e al GSE che la misura di aiuto di cui al DM Idrogeno (Decreto Ministeriale 5 giugno 2026 n. 183) è considerata una condizione necessaria per le decisioni sugli investimenti afferenti al complesso produttivo e alle relative sezioni.

c) Artato frazionamento negli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde mediante elettrolisi

Al fine di evitare fenomeni di artato frazionamento finalizzati a beneficiare di una fascia di prezzo di esercizio più favorevole, qualora risulti verificata la riconducibilità al medesimo Soggetto Richiedente o a società appartenenti al medesimo gruppo, il GSE può considerare come un unico sito produttivo più impianti di elettrolisi che presentino uno o più dei seguenti elementi:

- la localizzazione degli impianti all'interno del medesimo sito produttivo o in aree tra loro prossime, ovvero quando la distanza tra i baricentri della/delle sezione/sezioni elettrolitica/elettrolitiche di impianti diversi risulta inferiore a 1 km;
- connessione alla medesima infrastruttura elettrica;
- utilizzo condiviso di opere civili, pretrattamenti dell'acqua di elettrolisi, impianti ausiliari o infrastrutture per il trattamento, la compressione, il trasporto o lo stoccaggio dell'idrogeno.

Qualora il GSE accerti che l'eventuale suddivisione di un'iniziativa in una pluralità di iniziative distinte ricade nella condizione di artato frazionamento, gli impianti interessati sono considerati, ai fini dell'applicazione delle soglie dimensionali e della determinazione del prezzo di esercizio, come un'unica iniziativa. A tal fine, si considera la **potenza elettrica nominale cumulata**, determinata come somma delle potenze elettriche nominali degli elettrolizzatori relativi agli impianti riconducibili alla medesima iniziativa; al riguardo si chiarisce che:

- sono considerati esclusivamente gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile mediante elettrolisi; ai fini della verifica dell'artato frazionamento non sono cumulati con gli impianti elettrolitici gli impianti di produzione di bioidrogeno, anche qualora siano riconducibili al medesimo Soggetto Richiedente o a soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario;
- sono considerati gli impianti elettrolitici che partecipano alla medesima procedura competitiva, nonché gli impianti che abbiano partecipato a precedenti procedure competitive, secondo le condizioni di seguito indicate;
- non sono considerati, ai fini della verifica dell'artato frazionamento, gli impianti che non accedono al meccanismo di sostegno previsto dal DM Idrogeno e per i quali non sia stata presentata una richiesta di partecipazione alle procedure competitive;
- si intendono soggetti riconducibili a un unico Soggetto Richiedente le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e

coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile o nei confronti delle quali, sulla base dell'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi disponibili, sia ravvisabile un sostanziale collegamento societario;

- per “sostanziale collegamento societario” può intendersi anche la presenza di elementi dai quali emerga l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a soggetti formalmente distinti;
- la valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra i soggetti interessati è effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e, ove rilevante ai fini della verifica, alla data di entrata in esercizio dell'impianto e alla data di comunicazione dell'entrata in esercizio.

La potenza elettrica nominale cumulata è utilizzata dal GSE per individuare la corrispondente fascia di potenza, l’instradamento e il relativo prezzo di esercizio applicabile, secondo quanto previsto dal DM Idrogeno e dalle presenti Regole Operative.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione dei valori di potenza sopra indicati per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e di idrogeno verde mediante elettrolisi.

<table>
<tr><th>campo di applicazione</th><th>Potenza di riferimento</th></tr>
<tr><td>Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’intervento per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria e per la dimostrazione della solidità finanziaria</td><td rowspan="2">Potenza nominale di elettrolisi</td></tr>
<tr><td>Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’intervento per il calcolo dell’importo della cauzione definitiva</td></tr>
<tr><td>Instradamento</td><td rowspan="2">Potenza nominale cumulata di elettrolisi dell'intervento</td></tr>
<tr><td>Individuazione prezzo di esercizio</td></tr>
</table>

Tabella 1: Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e di idrogeno verde mediante elettrolisi

d) Impianti di produzione di bioidrogeno

Per gli impianti di produzione di bioidrogeno, la potenza nominale è determinata dalla potenza termica associata al bioidrogeno prodotto, calcolata come di seguito indicato:

Potenza termica = Portata massica di bioidrogeno in uscita dalla sezione di produzione x Potere Calorifico Inferiore (PCI) dell’idrogeno

dove:

- la **portata massica di bioidrogeno** è espressa in kg/h misura in uscita dalla sezione di produzione;
- il **Potere Calorifico Inferiore (PCI) dell'idrogeno (H_2)** rappresenta l'energia termica che si libera dalla combustione completa di un'unità di idrogeno, assumendo che l'acqua prodotta dalla reazione rimanga sotto forma di vapore;
- il PCI dell'H_2 è assunto pari a **0,0333 MWh/kg** (equivalente a 120 MJ/kg), valore standard di riferimento per l'idrogeno in condizioni normali.

Per gli impianti in possesso del titolo autorizzativo, ove previsto, la portata massica di bioidrogeno assunta ai fini della determinazione della potenza nominale è quella indicata nel medesimo titolo autorizzativo. Qualora il titolo autorizzativo non sia ancora stato conseguito, la portata massica di riferimento è quella riportata nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione presentata all'autorità competente. Diversamente, nel caso in cui non sia previsto alcun titolo autorizzativo dalla normativa vigente (ad esempio per interventi rientranti nella disciplina dell'edilizia libera), si considera la portata massica riportata nella relazione tecnica del progetto trasmesso in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Per gli impianti di produzione di bioidrogeno non è ammessa la realizzazione in sezioni funzionalmente autonome. Ai fini dell'accesso al meccanismo di sostegno, l'intera filiera produttiva, dalla conversione della biomassa fino alla produzione del bioidrogeno, è considerata come un unico impianto. Non è pertanto consentita la presentazione di istanze distinte relative a sezioni tra loro funzionalmente interconnesse o appartenenti al medesimo ciclo produttivo.

Determinazione della producibilità oraria

La producibilità oraria di idrogeno (o portata massica) è definita come la capacità nominale di produzione dell'impianto, espressa in kg/h, determinata sulla base dei valori di targa delle unità di produzione e della configurazione impiantistica dichiarata.

Nel caso di impianti elettrolitici costituiti da sezioni autonome, la producibilità oraria di un impianto è pari alla producibilità nominale della singola sezione autonoma (indipendente).

Per gli impianti di produzione di bioidrogeno, la producibilità oraria è determinata dalla capacità produttiva dell'unità di processo che costituisce lo stadio finale di produzione del bioidrogeno, espressa in kg/h. Pertanto, nel caso di impianti costituiti da più unità di conversione della biomassa in ingresso, la producibilità oraria è assunta pari alla capacità produttiva dell'unità di conversione finale, fermo restando che l'intera catena impiantistica deve essere dimensionata in modo coerente con tale valore. A titolo esemplificativo, per

impianti basati sulla digestione anaerobica, la producibilità di riferimento è quella dell'unità di *reforming* del biogas/biometano.

Ai fini della determinazione della producibilità oraria, per gli impianti in possesso del titolo autorizzativo si assume il valore di producibilità oraria riportato nel medesimo titolo. Per gli impianti che abbiano presentato istanza di autorizzazione e il cui procedimento autorizzativo sia ancora in corso, si assume il valore di producibilità oraria riportato nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione. Infine, per gli interventi per i quali la normativa vigente non prevede l'ottenimento di alcun titolo autorizzativo, si assume il valore di producibilità oraria riportato nella relazione tecnica del progetto trasmesso in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Determinazione della producibilità annua rilevante ai fini delle procedure competitive

La producibilità annua di idrogeno, espressa in kg/anno, rilevante ai fini della determinazione del contingente, rappresenta la quantità di idrogeno di origine rinnovabile che l'impianto è in grado di produrre in condizioni operative ordinarie durante un anno di esercizio.

Essa è determinata secondo la seguente relazione generale:

Producibilità annua (kg/anno) = producibilità oraria (kg/h) x ore equivalenti annue di funzionamento (h/anno)

Le ore equivalenti annue sono stimate dal Soggetto Richiedente sulla base:

- della configurazione tecnica dell'impianto;
- del regime di approvvigionamento energetico (energia elettrica rinnovabile, biomassa, ecc.);
- delle condizioni operative previste;
- dei tempi di fermata programmata per manutenzione;
- dell'eventuale quantità di idrogeno già prodotto in fase di esercizio, per gli impianti per i quali ricorre la deroga di cui all'art.11, comma 3, ovvero con avvio lavori in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive.

La producibilità annua dichiarata:

- è indicata manifestazione di interesse, ove prevista, e nell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva;
- concorre alla definizione del contingente e alla determinazione della quantità massima di idrogeno incentivabile, pari al minimo tra la quantità di idrogeno prodotta e quella consumata.

1.3. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il DM Idrogeno prevede, agli articoli 3 e 4, i requisiti soggettivi e oggettivi di cui deve essere in possesso il Soggetto Richiedente al fine di partecipare alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di sostegno, e che devono persistere per l'intero periodo di incentivazione.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti, come illustrati nei paragrafi a seguire, nelle seguenti fasi:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono essere rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio: i requisiti indicati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive devono persistere unitamente agli eventuali requisiti aggiuntivi.

Il Soggetto Richiedente al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione di entrambe le fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 (documenti generati dall'applicativo informatico) e la relativa documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata negli Allegati alle presenti Regole Operative.

Il rispetto dei requisiti previsti deve essere garantito per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto.

Qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché delle informazioni o delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, e dei relativi adempimenti, intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza e/o in seguito alla comunicazione di entrata in esercizio, ma prima della stipula del contratto di incentivazione con il GSE, deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo idrogeno.rinnovabile@pec.gse.it, avendo cura di indicare all'inizio dell'oggetto il codice associato all'iniziativa.

1.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI

È possibile richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal Decreto per l'accesso al contributo a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti, qualora siano verificati e dimostrabili tutti i requisiti soggettivi di seguito riportati:

1. **Il Soggetto richiedente non rientra nelle cause di non ammissibilità alle procedure competitive e di sospensione dell'accesso al contributo** riportate al paragrafo successivo, verificate dal GSE.

2. **Se il Soggetto richiedente è qualificabile come TSO** (***T****ransmission* ***S****ystem* ***O****perator*) o gestori dei sistemi di trasporto per la trasmissione dell'energia elettrica o del gas, è

necessario dimostrare che l'accesso al contributo avvenga nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme sull'*unbundling*.

3. **Il Soggetto richiedente ha sede legale in Italia oppure stabile organizzazione in Italia**, come rilevabile dalla visura camerale.

1.3.1.1. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' E SOSPENSIONE

Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi. Ai sensi della citata Comunicazione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
    ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I Soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", non possono accedere al contributo.

Soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I Soggetti per i quali ricorrono cause di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", non possono accedere al contributo.

Imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati soggetti a condanne ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione

I Soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della istanza di partecipazione, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della istanza di partecipazione, un decreto di estinzione dei reati, non sono ammissibili al contributo.

A tal proposito, si specifica che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

Soggetti per cui è verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

I Soggetti nei cui confronti sia stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*" non sono ammissibili al contributo.

Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

Pertanto, il Soggetto Richiedente non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

Nelle fasi istruttorie relative alla partecipazione alle procedure competitive ed alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso dell'impianto, l'accesso al contributo è sospeso finché il Soggetto Richiedente non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

In generale, al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti soggettivi sopra elencati, il GSE verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del presente paragrafo, anche mediante controlli a campione, accesso a banche dati pubbliche e richiesta di documentazione integrativa. Il mantenimento dei requisiti è verificato anche successivamente all'ammissione al meccanismo e nel corso del periodo di incentivazione.

1.3.2. REQUISITI OGGETTIVI

1.3.2.1. REQUISITI OGGETTIVI GENERALI

Requisiti autorizzativi

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive e dell'accesso al meccanismo di sostegno disciplinato dal DM Idrogeno, il Soggetto Richiedente deve essere in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile.

Il Soggetto Richiedente può partecipare alle procedure competitive anche laddove abbia avviato il procedimento amministrativo per l'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio, fornendo evidenza dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'Amministrazione competente, tramite documentazione attestante l'avvenuta protocollazione della medesima istanza. In tal caso, il titolo autorizzativo deve essere conseguito entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria della procedura competitiva e dovrà essere trasmesso al GSE contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio, incluse eventuali e successive varianti al medesimo titolo autorizzativo. Il mancato conseguimento del titolo autorizzativo entro tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento del contributo e l'escussione della cauzione

definitiva, secondo quanto previsto dal decreto e dalle presenti Regole Operative. Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituisce avvio del procedimento amministrativo per l'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio la richiesta o l'ottenimento di preliminari titoli ambientali (ad es. nel caso di interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale – VIA o screening VIA, ai sensi del Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Solidità finanziaria

Il Soggetto richiedente è in possesso del requisito di solidità finanziaria ed economica adeguata all'iniziativa per la quale si intende presentare l'istanza, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

- dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte secondo il Format dell'Allegato 4b e 4c;
- capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:
    - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
    - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
    - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della potenza dell'impianto per il costo specifico di investimento indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A del Decreto.

Per gli impianti di produzione di bioidrogeno mediante steam reforming del biometano / biogas prodotto da digestione anaerobica, il costo di investimento standard stimato è pari a quello indicato per gli impianti di gassificazione della biomassa.

La capitalizzazione dovrà essere dichiarata secondo l'Allegato 4a e non è estendibile al gruppo societario di appartenenza.

Possesso della richiesta di connessione al Gestore di rete competente

Ai fini dell'accesso al meccanismo di sostegno, nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile/verde, alimentati da energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi e impiegata nel processo di elettrolisi, il Soggetto Richiedente deve

dimostrare di aver presentato al Gestore di Rete competente, ai sensi della regolazione vigente in materia di connessione alle reti elettriche, formale richiesta di connessione o di adeguamento del punto di connessione esistente.

La sussistenza del requisito è comprovata mediante la presentazione, in sede di istanza di partecipazione alla procedura competitiva, della seguente documentazione:

- richiesta di connessione trasmessa al Gestore di Rete competente, eventualmente generata dal portale del Gestore stesso;
- ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di connessione, rilasciata dal Gestore di Rete competente, recante identificativo univoco della pratica.

Approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile

Nel caso di approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile mediante accordi di compravendita, la relativa fornitura deve essere coperta da contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili a termine (PPA) stipulati con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) per tutta la durata del periodo di incentivazione. Il Soggetto Richiedente, in sede di partecipazione alle procedure competitive, è tenuto ad assumere l'impegno a stipulare uno o più contratti di approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili a termine, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, di registrarlo/i sulla piattaforma GME di cui al medesimo articolo e di trasmetterlo/i, in caso di ammissione in graduatoria, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio.

Criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

La produzione di idrogeno di origine rinnovabile è subordinata al rispetto dei requisiti di sostenibilità nonché delle soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra calcolate sull'intero ciclo di vita, come di seguito distinti per tipologia di idrogeno prodotto:

- "idrogeno rinnovabile": deve garantire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita pari ad almeno il 70% rispetto al combustibile fossile di riferimento pari a 94 gCO_2eq /MJ;
- "idrogeno verde": deve garantire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita pari ad almeno il 73,4% rispetto al medesimo combustibile fossile di riferimento (94 gCO_2eq/MJ), ovvero emissioni inferiori a 3 tCO_2eq per tonnellata di idrogeno prodotto;
- "bioidrogeno": deve essere conforme ai criteri di sostenibilità stabiliti dall'art. 42 del decreto Legislativo n. 199 del 2021 e ss.mm.ii., inoltre, se il bioidrogeno è destinato al settore dei trasporti, esso è prodotto a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021 e deve conseguire una riduzione di almeno il 70% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa, mentre se il bioidrogeno è destinato ai

settori industriali, deve conseguire una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del DM Idrogeno, per gli impianti di produzione di bioidrogeno i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra devono essere rispettati con riferimento all'intero mix di materie prime utilizzate in ingresso al processo di conversione.

In sede di partecipazione alle procedure competitive, con riferimento agli impianti di produzione di bioidrogeno, i soggetti proponenti sono tenuti a dimostrare che le materie prime impiegate consentono la verifica del rispetto dei requisiti di accesso previsti dal citato articolo 4, comma 5, e, in particolare:

- per il bioidrogeno destinato al settore dei trasporti, la produzione deve avvenire esclusivamente a partire da materie prime idonee alla produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021 (cosiddette materie avanzate) e deve garantire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 70% mediante l'uso della biomassa;

- per il bioidrogeno destinato al settore degli usi industriali, deve essere assicurata una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno l'80% mediante l'uso della biomassa.

La verifica della sussistenza dei requisiti di sostenibilità e del rispetto delle soglie di riduzione delle emissioni è effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del DM Idrogeno, mediante l'applicazione della metodologia di calcolo e il relativo combustibile fossile di riferimento di cui, rispettivamente, agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021 e ss.mm.ii.. Nella Tabella 2 sono riportati i valori dei combustibili fossili di riferimento (FFC) previsti per le diverse tipologie di idrogeno di origine rinnovabile e le relative destinazioni d'uso finali.

Tipologia di idrogeno	**Settore**	**Uso finale / sottosettore**	**FFC da utilizzare**	**Unità di misura**
Idrogeno rinnovabile/verde prodotto mediante elettrolisi	Trasporti	Veicoli	94	gCO_2eq/MJ
Idrogeno rinnovabile/verde prodotto mediante elettrolisi	Trasporti	Stazioni di rifornimento	94	gCO_2eq/MJ
Idrogeno rinnovabile/verde prodotto mediante elettrolisi	Usi industriali	Qualsiasi destinazione ammessa dal DM	94	gCO_2eq/MJ

Bioidrogeno	Trasporti	Veicoli	94	gCO_2eq/MJ
Bioidrogeno	Trasporti	Stazioni di rifornimento	94	gCO_2eq/MJ
Bioidrogeno	Usi industriali	Produzione di calore utile per riscaldamento / raffrescamento	80	gCO_2eq/MJ calore
Bioidrogeno	Usi industriali	Produzione di calore utile con sostituzione fisica diretta del carbone comprovata	124	gCO_2eq/MJ calore
Bioidrogeno	Usi industriali	Cogenerazione elettrica + calore utile	183 per la quota elettrica + 80/124 per la quota termica	gCO_2eq/MJ del prodotto energetico
Bioidrogeno	Usi industriali	Uso industriale come materia prima	80	gCO_2eq/MJ
Bioidrogeno	Usi industriali	Feedstock non energetico	80	gCO_2eq/MJ

Tabella 2: combustibili fossili di riferimento (FFC) per tipologia di idrogeno di origine rinnovabile e relative destinazioni d'uso finali

A tal fine, nei limiti previsti dall'articolo 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2024, istitutivo del "*sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato*".

Con riferimento all'idrogeno rinnovabile e all'idrogeno verde, il rispetto delle suddette soglie di riduzione delle emissioni, nonché delle ulteriori condizioni stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2023/1184 e ss.mm.ii., è verificato secondo quanto disciplinato dall'articolo 18 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2024.

In fase di partecipazione alle procedure competitive, per gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, i Soggetti Richiedenti sono tenuti ad attestare il rispetto delle soglie di riduzione GHG come previste dal DM Idrogeno e a trasmettere un certificato relativo all'impianto, redatto da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista

dell’impianto e/o agronomo iscritto ad albo professionale, riportante una stima della riduzione delle emissioni di GHG conseguita, come meglio specificato nell’Allegato 3.a.

Qualora un impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile produca anche quote di idrogeno che non soddisfano i requisiti per essere qualificate come combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), tali quantità non sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del DM Idrogeno e, pertanto, non concorrono alla determinazione della produzione incentivabile.

Resta fermo che l'intera produzione di idrogeno riconducibile alla capacità di elettrolisi oggetto di agevolazione, comprensiva sia delle quantità qualificabili come RFNBO sia delle eventuali quantità non qualificabili come tali, deve in ogni caso rispettare il requisito di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita pari ad almeno il 70% rispetto al combustibile fossile di riferimento, fissato a 94 gCO_2eq/MJ, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualifica Idrogeno RFNBO

La qualifica di RFNBO è riconosciuta esclusivamente alle quantità di idrogeno prodotte mediante energia elettrica che soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1184.

In particolare:

- nel caso di impianti alimentati da energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili dedicati, diversi dagli impianti alimentati a biomassa, devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184;
- nel caso di impianti alimentati mediante energia elettrica prelevata dalla rete sulla base di contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili a termine (PPA), devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo Regolamento Delegato.

In sede di partecipazione alla procedura competitiva, il soggetto richiedente attesta, mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), il rispetto dei requisiti previsti per la qualificazione dell'idrogeno come RFNBO, allegando la documentazione indicata all’Allegato 3.a (pre-certificazione di conformità RFNBO).

In sede di comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto beneficiario trasmette al GSE la documentazione comprovante il rispetto dei predetti requisiti, secondo le modalità e la documentazione indicate nell'Allegato 3.b delle presenti Regole Operative.

Materie prime avanzate per il bioidrogeno destinato al settore dei trasporti

Per gli impianti di produzione di bioidrogeno destinato al settore dei trasporti, il requisito di sostenibilità di cui all'articolo 4, comma 5, del DM Idrogeno implica che il combustibile sia "avanzato", ovvero prodotto esclusivamente a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e ss.mm.ii..

Qualora per l'impianto sia richiesto un titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio, il relativo provvedimento deve contenere l'esplicita indicazione dell'utilizzo esclusivo, ai fini della produzione di bioidrogeno destinato al settore trasporti, di una o più materie prime di cui all'Allegato VIII, parte A, al D.lgs. 199/2021 (cd. materie prime "avanzate").

Nel caso di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 190/2024 e s.m.i.) o altro iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'Amministrazione competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità (ad esempio la relazione a firma di un progettista abilitato presentata al Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 190/2024 e s.m.i.).

Destinazione finale dell'idrogeno prodotto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di sostegno, la produzione annua di idrogeno di origine rinnovabile deve essere destinata prevalentemente ad un uso diretto nei settori d'uso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del DM Idrogeno. Ai fini delle presenti Regole Operative, il requisito della destinazione prevalente si considera soddisfatto qualora la quantità complessivamente destinata ai settori dei trasporti e dell'industria risulti superiore a quella destinata ad eventuali altri utilizzi. In sede di partecipazione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dichiara la destinazione d'uso prevista per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile (settore dei trasporti, settori industriali, entrambi i settori d'uso). In occasione della comunicazione di entrata in esercizio commerciale il Soggetto Beneficiario trasmette copia dei contratti di compravendita con i clienti finali (CCT), come indicato al paragrafo 1.3.3.

L'immissione dell'idrogeno prodotto in idrogenodotti o gasdotti *hydrogen-ready* e il successivo prelievo da tali infrastrutture ai fini del consumo nei medesimi settori d'uso è equiparato all'uso diretto, fermo restando il rispetto dei requisiti di tracciabilità e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente e dalle presenti Regole Operative.

Qualora la produzione di idrogeno di origine rinnovabile sia destinata ad uso diretto nel settore dei trasporti, il soggetto beneficiario può richiedere il riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg) del DM Idrogeno, esclusivamente sulle quantità di idrogeno effettivamente destinate all'uso diretto nel settore dei trasporti, opportunamente documentate mediante l'annullamento di Garanzie di Origine.

Settori di utilizzo ammessi

L'idrogeno di origine rinnovabile che accede al contributo di cui all'articolo 2 comma 1, lettera cc), deve essere utilizzato esclusivamente per le seguenti applicazioni:

1) Uso diretto nei settori industriali
   a) combustione: impiego dell'idrogeno, anche in miscela con gas naturale, in processi termici industriali caratterizzati da fabbisogni di calore ad alta o media temperatura.
   b) materia prima: utilizzo dell'idrogeno di origine rinnovabile in sostituzione dell'idrogeno di origine fossile come materia prima nei processi chimici e industriali, nonché nei processi di raffinazione finalizzati a prodotti non destinati ai trasporti. Nell'ambito di questa categoria rientra altresì l'utilizzo dell'idrogeno quale materia prima nei processi di raffinazione per la produzione di carburanti per uso trasporti. Si precisa, inoltre, che l'utilizzo dell'idrogeno come materia prima di processo non è soggetto ad alcuna verifica del rispetto della soglia minima di temperatura, in quanto non rientra tra gli usi energetici a fini termici sopra richiamati.

2) Uso diretto nel settore trasporti:
   a) utilizzo dell'idrogeno per l'alimentazione di stazioni di rifornimento destinate alla mobilità a idrogeno, incluse, a titolo esemplificativo, quelle a servizio di veicoli stradali, mezzi pesanti, flotte logistiche e altri sistemi di trasporto;
   b) utilizzo tramite collegamento diretto per l'alimentazione di mezzi di trasporto alimentati a idrogeno.

Le Garanzie di Origine (GO) sono emesse tenendo conto della destinazione d'uso finale dell'idrogeno, sulla base del relativo campo di impiego.

Ai fini della classificazione e della contabilizzazione degli impieghi, si precisa che l'utilizzo dell'idrogeno di origine rinnovabile nell'ambito dei processi di raffinazione per la produzione di carburanti destinati al settore dei trasporti è ricompreso, sotto il profilo applicativo, nella categoria degli "usi nei settori industriali"; tuttavia, ai fini del conseguimento e della rendicontazione degli obiettivi settoriali, tale impiego è imputato al settore dei trasporti, in ragione della destinazione finale dei prodotti ottenuti.

Con riferimento alle GO emesse nella categoria degli "usi nei settori industriali" per l'impiego dell'idrogeno nei processi di raffinazione finalizzati alla produzione di carburanti, si tiene conto dell'utilizzo finale nei trasporti ai fini della corretta rendicontazione dei target previsti nel PNIEC e nella Direttiva (UE) 2023/2413 - RED III, attraverso l'informazione del sotto-settore di utilizzo in fase di annullamento della GO, come meglio specificato nei paragrafi 3.4 e 3.4.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto:

Settore	Sotto-settore	Descrizione dell'impiego	Classificazione ai sensi del DM Idrogeno	Imputazione ai fini target
Usi industriali	Combustione	Processi termici industriali (>100 °C)	Usi industriali	Usi industriali
	Materia prima	Materia prima in processi chimici/industriali		
	Raffinerie	Prodotti non per uso trasporti		
	Raffinerie (carburanti)	Produzione carburanti per uso trasporti	Usi industriali	Trasporti
Trasporti	Stazioni rifornimento	Alimentazione infrastrutture di rifornimento H_2	Trasporti	Trasporti
	Veicoli	Alimentazione diretta di mezzi di trasporto		

Tabella 3: Settori di utilizzo dell'idrogeno di origine rinnovabile

Come detto, in fase di istanza di partecipazione, il soggetto richiedente è tenuto a indicare il settore d'uso finale a cui è destinata la produzione di idrogeno di origine rinnovabile per cui si richiede il contributo, con la possibilità di ottenere l'applicazione di un correttivo al prezzo di aggiudicazione unicamente con riferimento all'uso diretto nel settore trasporti.

Ai fini del riconoscimento dell'addizionale di prezzo prevista per l'idrogeno destinato all'uso diretto settore dei trasporti, gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile devono garantire che l'idrogeno sia reso disponibile al punto di consegna dell'impianto a una pressione non inferiore a 200 bar oppure che sia sottoposto ad un processo di liquefazione. Tale valore costituisce un requisito minimo per il riconoscimento del correttivo *k* al prezzo di aggiudicazione e deve essere assicurato attraverso l'assetto impiantistico proposto e documentato. L'introduzione di uno stadio di compressione fino a una pressione minima di 200 bar o di un liquefattore quali requisiti per il riconoscimento del correttivo k è finalizzata a individuare configurazioni impiantistiche coerenti con le esigenze della filiera dei trasporti e rappresenta un ulteriore elemento a supporto della dimostrazione dell'utilizzo diretto dell'idrogeno nel settore dei trasporti. Resta fermo che tali requisiti, pur costituendo condizioni necessarie per l'ottenimento del correttivo k, non sono di per sé sufficienti a dimostrare in modo univoco la destinazione finale dell'idrogeno, che dovrà essere comprovata mediante gli ulteriori elementi previsti dalle presenti Regole Operative (annullamento delle Garanzie di Origine nel settore dei trasporti). Il rispetto di tale requisito necessario per il riconoscimento del correttivo k per l'uso diretto nel settore dei trasporti viene verificato in fase di partecipazione alle procedure competitive, attraverso la documentazione tecnica allegata all'istanza e al progetto autorizzato, o in corso di autorizzazione, ove previsto.

Analogamente, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, il possesso di tale requisito viene comprovato mediante la trasmissione del progetto as built, dal quale devono risultare in modo chiaro e univoco le caratteristiche tecniche effettivamente realizzate.

Nella fase di prima attuazione della misura, e comunque fino al 31 dicembre 2028, il soggetto beneficiario può destinare la produzione di idrogeno di origine rinnovabile al settore dei trasporti, ai settori industriali ovvero ad entrambi i settori d'uso. In tale periodo non è richiesto il mantenimento di una ripartizione prestabilita tra i due settori, al fine di favorire la massima flessibilità operativa e commerciale degli investimenti.

Fino al 31 dicembre 2028 il beneficiario può altresì modificare la destinazione d'uso dell'idrogeno prodotto tra i settori dei trasporti e dell'industria in funzione dell'evoluzione della domanda di mercato. Per esigenze di gestione dell'erogazione del contributo, il cambio del settore d'uso può essere effettuato al massimo una volta per anno solare, secondo le modalità definite dal GSE.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del DM Idrogeno, secondo cui la produzione annua di idrogeno di origine rinnovabile deve essere destinata prevalentemente ai settori d'uso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), la condizione di prevalenza si intende soddisfatta qualora la quantità complessivamente destinata ai settori dei trasporti e dell'industria risulti superiore a quella destinata eventualmente agli altri utilizzi.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi, sono considerate esclusivamente le quantità di idrogeno di origine rinnovabile effettivamente destinate ai settori d'uso ammissibili previsti dal decreto. Pertanto, l'eventuale quota di produzione destinata a usi diversi dai settori dei trasporti e dell'industria non accede al contributo. L'importo riconosciuto è infatti determinato sulla base delle modalità di calcolo che tengono conto delle Garanzie di Origine emesse e delle Garanzie di Origine annullate a fronte degli utilizzi ammissibili (ulteriori dettagli al capitolo 3.3 e 3.4), assicurando che il sostegno sia riconosciuto esclusivamente all'idrogeno effettivamente destinato ai settori incentivati.

Tenuto conto delle esigenze di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di consumo di idrogeno rinnovabile previsti dal PNIEC, il MASE si riserva di aggiornare, per le procedure bandite successivamente all'adozione delle relative disposizioni, le condizioni applicabili alla destinazione d'uso dell'idrogeno di origine rinnovabile. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto, il Ministero può prevedere una specifica articolazione dei contingenti di producibilità per settore d'uso, distinguendo tra usi industriali e trasporti, sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato dal GSE e dell'andamento degli obiettivi nazionali.

In tale contesto, potranno essere introdotti vincoli o limitazioni alla modifica del settore d'uso dichiarato, nonché eventuali soglie minime di destinazione o consumo da rispettare nei singoli settori, qualora ciò risulti necessario per assicurare il perseguimento degli

obiettivi del PNIEC e l'efficace allocazione delle risorse pubbliche. Le eventuali nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente alle procedure competitive bandite successivamente alla loro introduzione e potranno prevedere specifiche conseguenze in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite.

Resta ferma la facoltà del MASE di differire o non applicare tali disposizioni qualora, sulla base delle risultanze del monitoraggio dei consumi e della produzione di idrogeno di origine rinnovabile effettuato dal GSE, emerga che il mantenimento di un regime di maggiore flessibilità risulti compatibile con il raggiungimento degli obiettivi nazionali e unionali.

Verifica del rispetto delle esclusioni previste dall'art. 4, comma 7 del DM Idrogeno

Nei casi di utilizzo dell'idrogeno di origine rinnovabile in ambito industriale per scopi termici sono esclusi i processi a bassa temperatura, ovvero inferiore a 100 °C.

Inoltre, non è consentito l'accesso al contributo agli impianti che prevedono l'impiego dell'idrogeno di origine rinnovabile in ambito industriale per la produzione prevalente di energia elettrica; nel caso di produzione congiunta di energia termica ed elettrica (cogenerazione), l'energia termica deve essere integralmente utilizzata in processi industriali cui l'impianto è asservito (coerentemente con la destinazione d'uso del settore industriale) al fine di soddisfarne (in tutto o in parte) il fabbisogno termico, mentre la produzione di energia elettrica deve costituire un output secondario della cogenerazione (e non la finalità prevalente dell'impiego dell'idrogeno).

La verifica del rispetto dei requisiti sopra esposti sarà effettuata come segue:

- Verifiche in fase di accesso alle procedure competitive:
    - il Soggetto Richiedente è tenuto a confermare il rispetto di tali requisiti attraverso l'impegno assunto nella istanza di partecipazione.
- Verifiche in fase di comunicazione di entrata in esercizio:
    - Relazione tecnica di progetto che descriva in modo dettagliato gli usi finali dell'idrogeno di origine rinnovabile, specificando almeno:
        - la tipologia di processo industriale o applicazione finale in cui l'idrogeno sarà impiegato;
        - la temperatura di esercizio del processo interessato, con evidenza che sia superiore alla soglia definita (>100 C);
        - nel caso di impiego dell'idrogeno per la produzione combinata di energia termica ed elettrica, evidenza del dimensionamento dell'unità di cogenerazione sulla base del fabbisogno termico del processo industriale interessato, in accordo alle condizioni sopra riportate;

- Schemi di processo (P&ID) e layout dell'impianto di produzione dell'idrogeno di origine rinnovabile, utile ad identificare preliminarmente anche le destinazioni finali dell'idrogeno previste.

Infine, ai fini dell'accesso al contributo, i lavori di realizzazione degli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile non devono essere avviati prima della data di presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, fatta eccezione per i casi ammessi in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DM Idrogeno.

Impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi confinanti

Possono accedere al contributo gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero in Stati terzi confinanti con l'Italia secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del Decreto.

Ai fini dell'ammissione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente è tenuto a dimostrare:

- la sussistenza della condizione di cui all'Articolo 9, comma 1, lettera (a), del Decreto, relativamente allo Stato in cui è ubicato l'impianto;
- che l'impianto possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Operative, per l'accesso al meccanismo di sostegno;
- l'idrogeno prodotto è destinato all'esportazione fisica in Italia, secondo modalità idonee a garantirne la tracciabilità.

1.3.3. CONTRATTI DI COMPRAVENDITA A TERMINE (CCT)

Il Soggetto Beneficiario produttore di idrogeno di origine rinnovabile, ad eccezione dei casi di idrogeno autoconsumato, è tenuto a stipulare contratti di compravendita a termine di idrogeno di origine rinnovabile da sottoscrivere direttamente con gli utilizzatori finali, il cui consumo deve avvenire su territorio nazionale. Tali accordi devono essere registrati sull'apposita bacheca messa a disposizione dal GME, come previsto dall'articolo 12 del Decreto.

Qualora sia prevista la presenza di soggetti intermediari nella compravendita dell'idrogeno, dovrà essere stipulato un accordo quadro che includa, oltre al Soggetto Beneficiario e all'utilizzatore finale, anche il soggetto intermediario. Tale accordo quadro dovrà essere registrato sulla bacheca del GME di cui sopra.

Il contratto di compravendita o l'eventuale accordo quadro dovrà fornire evidenza del prezzo dell'idrogeno e del prezzo delle garanzie di origine. Il medesimo contratto, da rendere disponibile mediante caricamento in formato PDF sulla Bacheca, dovrà altresì prevedere che le GO siano trasferite dal Soggetto Beneficiario e annullate automaticamente dal GSE a

favore dell'utilizzatore finale. Le informazioni di cui sopra dovranno essere riportate in bacheca unitamente alle ulteriori informazioni richieste.

1.4. PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AL MECCANISMO

1.4.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva corrisponde:

- *un bando per la presentazione delle istanze di partecipazione;*
- *un contingente di producibilità minimo, espresso in kg/anno di idrogeno;*
- *un contingente di producibilità obiettivo, espresso in kg/anno di idrogeno;*
- *un contingente di producibilità massimo, espresso in kg/anno di idrogeno;*
- *una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d'asta*.

Il processo si articola nelle seguenti fasi operative, secondo le tempistiche di seguito riportate:

- periodo di apertura della procedura competitiva: periodo, pari a 60 giorni, decorrente dalla data di apertura del bando, entro il quale i Soggetti Richiedenti possono presentare la domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- periodo di valutazione della completezza documentale: periodo di cinque giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della procedura competitiva entro il quale il GSE verifica, per tutte le richieste, la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali. Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del GSE;
- periodo di valutazione: periodo successivo alla data di chiusura della procedura durante il quale il GSE valuta i progetti relativi alle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione in graduatoria. Tale periodo, al massimo pari a 45 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria.

Per le procedure competitive successive alla prima, il GSE procede alla raccolta delle manifestazioni d'interesse alla partecipazione, da concludersi non più di sei mesi prima della pubblicazione del relativo bando.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso (periodo di apertura della manifestazione di interesse), i soggetti interessati possono trasmettere al GSE le informazioni previste ai fini della ricognizione delle iniziative progettuali potenzialmente interessate all'accesso al meccanismo di supporto.

Il GSE, per ciascuna procedura competitiva, pubblica il bando recante i termini (date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle richieste e il termine di pubblicazione delle graduatorie), i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure competitive, nonché l'indicazione del contingente di producibilità da assegnare, sul proprio sito internet (www.gse.it).

1.4.2. CONTINGENTI DI PRODUCIBILITÀ

Le risorse disponibili in termini di contingenti di producibilità annua di idrogeno di origine rinnovabile sono complessivamente pari a 200.000 ton/anno con riferimento al periodo 2026 - 2029, ai sensi dell'articolo 5 del DM Idrogeno.

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato B del DM Idrogeno.

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla congiunzione lineare delle cinque coppie producibilità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1 e determinate come di seguito descritto

- Punto A: ordinata pari al Prezzo Esercizio Superiore e ascissa pari a zero;
- punto B: ordinata pari al Prezzo Esercizio Superiore e ascissa pari al Contingente Minimo;
- punto C: ordinata pari al Prezzo Esercizio e ascissa pari al Contingente Obiettivo;
- punto D: ordinata pari al Prezzo Esercizio Inferiore e ascissa pari al Contingente Massimo;
- punto E: ordinata pari zero e ascissa pari al Contingente Massimo.

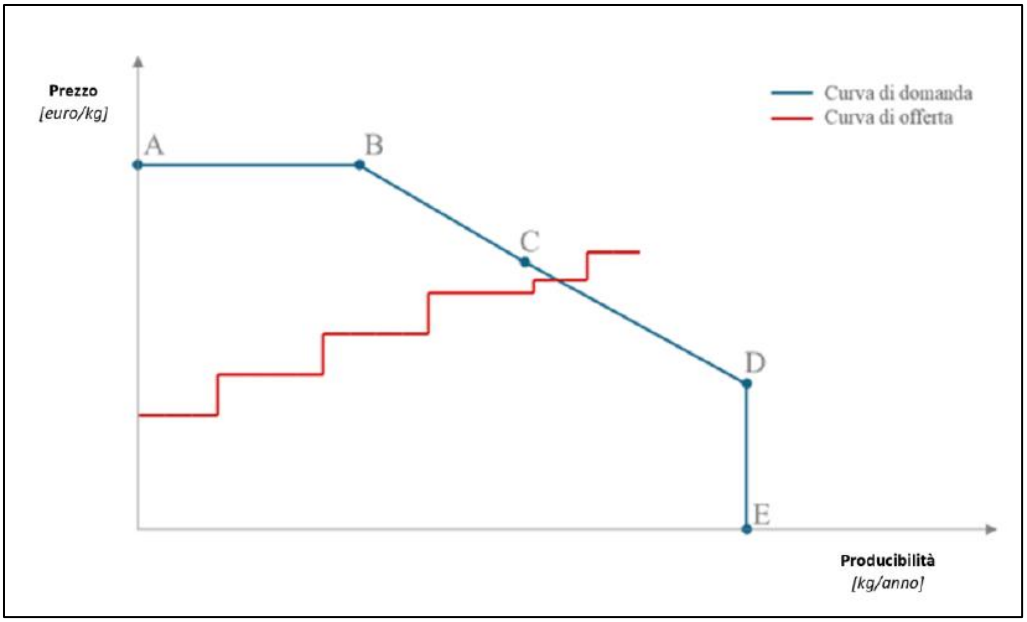


Figura 1 - curve di domanda e offerta riportate in Allegato B del DM Idrogeno

I prezzi di riferimento richiamati sono determinati a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A del DM Idrogeno e riportati nella successiva Tabella 4, aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi dell'indice nazionale dei prezzi a consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione tra la data di entrata in vigore del DM Idrogeno e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura, così come previsto dall'articolo 5, comma 3 del DM Idrogeno. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

Tipologia di impianto	**Potenza [MW]**	**Prezzo di esercizio [€/kg]**	**Prezzo di esercizio superiore [€/kg]**	**Prezzo di esercizio inferiore [€/kg]**
Idrogeno rinnovabile e verde	P≤10	11	13	8
	P>10	9	11	7
	Potenza [MW]	**Prezzo di esercizio [€/kg]**	**Prezzo di esercizio superiore [€/kg]**	**Prezzo di esercizio inferiore [€/kg]**
Bioidrogeno	Nessun limite	8	10	6

Tabella 4. Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A del DM Idrogeno

I contingenti di producibilità, minimo, massimo e obiettivo saranno disciplinati dal MASE con apposito Decreto.

In caso di mancata saturazione del contingente di producibilità il GSE prevede dei meccanismi di riallocazione della producibilità non assegnata; in ciascuna procedura competitiva la quota di producibilità residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all'esaurimento dei contingenti.

1.4.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare ad essa devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Informatico, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla Guida all'utilizzo del Portale Informatico. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il caricamento dell'istanza può avvenire esclusivamente durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale Informatico.

L'invio dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale Informatico, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale Informatico con il dovuto anticipo.

1.4.3.1. PORTALE INFORMATICO PER L'INVIO DELLE RICHIESTE

Per accedere al Portale Informatico, il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE, nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it), e successivamente richiedere l'abilitazione al Portale stesso.

Il Portale Informatico costituisce il canale esclusivo per la presentazione delle istanze, il caricamento della documentazione richiesta e la gestione delle comunicazioni tra il GSE e il Soggetto Richiedente.

Inizialmente, il Soggetto Richiedente seleziona la tipologia di impianto per la quale intende presentare l'istanza di partecipazione, al fine di consentire il corretto instradamento della pratica e l'applicazione delle disposizioni previste dal DM Idrogeno e dalle presenti Regole Operative.

In particolare, il Portale consente di individuare le principali categorie di impianto ammissibili al meccanismo di sostegno, distinguendo tra impianti di produzione di idrogeno rinnovabile/verde mediante elettrolisi e impianti di produzione di bioidrogeno. Ulteriori dettagli relativi alle possibili configurazioni saranno descritti nella Guida all'utilizzo del Portale Informatico.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a verificare la completezza e la correttezza delle informazioni e della documentazione inserite nel Portale prima dell'invio definitivo dell'istanza. Le funzionalità disponibili, le modalità operative di compilazione delle richieste e le procedure di gestione delle pratiche sono descritte nella Guida all'utilizzo del Portale Informatico.

1.4.3.2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per le procedure competitive successive alla prima, il GSE può eventualmente procedere alla raccolta delle manifestazioni d'interesse alla partecipazione, da condursi non più di sei mesi prima della pubblicazione del relativo bando.

L'eventuale manifestazione di interesse potrà essere inviata esclusivamente mediante il Portale informatico e solo all'interno del periodo di presentazione indicato nel relativo bando.

Il Portale informatico richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire:

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto tra quelle consentite dal DM Idrogeno (Produzione di idrogeno rinnovabile/verde con potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW; Produzione di idrogeno rinnovabile/verde con potenza nominale superiore a 10 MW; Produzione di Bioidrogeno per qualsiasi valore di potenza nominale);
- DATI DI PRODUCIBILITA' IMPIANTO: è necessario indicare i valori di Producibilità oraria e annua di idrogeno come definiti all'art.2 co.1 lett b) e c) del DM Idrogeno e come meglio dettagliati al paragrafo 1.2.2;

- POTENZA IMPIANTO: è necessario indicare i valori di potenza nominale dell'impianto come definiti all'art.2 co.1 lett n) e o) del DM Idrogeno e come meglio dettagliati al paragrafo 1.2.2;
- UBICAZIONE: è richiesto di indicare l'indirizzo e le coordinate geografiche dell'impianto;
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA

La manifestazione d'interesse viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La manifestazione d'interesse può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale.

La manifestazione di interesse può essere annullata durante il periodo di presentazione della stessa.

Si precisa che i dati indicati nella manifestazione di interesse, non saranno modificabili in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della manifestazione di interesse, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la manifestazione inviata e presentarne una nuova indicando con gli opportuni aggiornamenti.

Per le manifestazioni d'interesse inviate e non annullate, è consentito presentare rinuncia esclusivamente entro il termine di valutazione indicato nel relativo bando. A tale data, infatti, il GSE effettuerà il calcolo del contingente da rendere disponibile nella successiva procedura considerando, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, DM Idrogeno, le manifestazioni d'interesse presentate, non oggetto di rinuncia e risultate idonee.

L'annullamento o la rinuncia devono essere presentati sottoscrivendo le specifiche comunicazioni di annullamento e rinuncia, disponibili sul Portale informatico.

Si precisa infine che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente inviate (e non annullate o rinunciate) ai sensi del DM Idrogeno. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

1.4.3.3. CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, ovvero, per i bandi successivi al primo, al momento della manifestazione d'interesse.

Le modalità di calcolo del contributo da versare saranno definite e rese pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto.

I Soggetti Richiedenti sono tenuti a versare il contributo, maggiorato dell'IVA ove dovuta. A tal fine, il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Richiedente la relativa fattura, emessa a copertura dei costi di istruttoria e comprensiva dell'IVA, se applicabile.

La fattura elettronica è trasmessa al Soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura in formato PDF sarà inoltre resa disponibile dal GSE.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

1.4.3.4. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alla procedura competitiva da parte del Soggetto Richiedente deve avvenire mediante il Portale informatico, nel periodo di riferimento di 60 giorni previsto per ciascuna procedura.

L'istanza deve riportare il nome del richiedente e una descrizione del progetto, ivi inclusa la sua ubicazione, nonché le categorie di informazioni e documentazione da allegarsi, di seguito indicate:

- **OFFERTA**: inserimento del valore della riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore;
- **PRODUCIBILITA'**: il valore relativo alla producibilità annua e alla producibilità oraria di idrogeno, così come dichiarati nella relativa manifestazione di interesse (per le procedure successive alla prima), associati all'offerta di ribasso rispetto al prezzo di esercizio superiore;
- **DATA ENTRATA IN ESERCIZIO**: inserimento della data di entrata in esercizio (presunta o effettiva) dell'impianto di produzione dell'idrogeno;
- **RICONOSCIMENTO DEL CORRETTIVO PER IL SETTORE TRASPORTI**: eventuale richiesta di abilitazione al riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione

previsto per l'idrogeno di origine rinnovabile la cui produzione è destinata all'uso diretto nel settore trasporti;

- **AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE**: nel caso dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto attraverso processi elettrolitici, eventuale richiesta di abilitazione all'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione al decimo anno dalla data di decorrenza dell'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, come previsto dall'articolo 8 comma 4 del DM Idrogeno e come dettagliato nel paragrafo 1.5.2;
- **REQUISITI**: documentazione necessaria alla verifica della rispondenza ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del DM Idrogeno, per i cui dettagli si rimanda al capitolo 1.3;
- **CAUZIONE**: comunicazione dei dati relativi alla cauzione provvisoria nella misura del 50% della cauzione definitiva, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 1.4.4.1;
- **ALTRI AIUTI**: indicazione dell'entità e del codice di riferimento degli aiuti già ricevuti per il progetto oggetto dell'istanza di partecipazione, incluse le forme di sostegno non ancora aggiudicate al soggetto richiedente ma per cui risulti presentata una richiesta al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Nei casi in cui è possibile la partecipazione alle procedure competitive da parte di sezioni funzionalmente autonome di siti di produzione elettrolitica di idrogeno di grande taglia si precisa che nel caso di impianti costituiti da più sezioni autonome, la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva deve essere presentata separatamente per ciascuna sezione funzionalmente autonoma per la quale si intende accedere al meccanismo di sostegno.

La cumulabilità del contributo disciplinato dalle presenti Regole Operative con altri eventuali incentivi pubblici di cui il progetto oggetto della richiesta di iscrizione già beneficia o per cui risulti presentata istanza, sarà valutata in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 del DM Idrogeno. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno, ad eccezione:

- delle agevolazioni PNRR previste per le c.d. "*hydrogen valleys*" e per la produzione di idrogeno nei settori hard-to-abate (D.M 463/2022);
- dell'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica rinnovabile impiegata per la produzione di idrogeno verde da elettrolisi (D.M. 347/2022);
- delle agevolazioni per cui è stato attivato il Fondo IPCEI, di cui articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile;
- altri aiuti a copertura dei soli costi di investimento diversi da quelli previsti dal D.M. 463/2022.

L'istanza di partecipazione alle procedure competitive può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale.

L'istanza di iscrizione alle procedure competitive può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale Informatico.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, nel Portale informatico messo a disposizione, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio il Soggetto Richiedente, previo accesso al portale informatico attraverso l'identificazione tramite SPID del Titolare/Legale Rappresentante o Procuratore Speciale, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando le apposite funzionalità previste a portale. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio dell'istanza di partecipazione saranno rese disponibili nella sezione Allegati della pratica sul portale informatico. Limitatamente al primo bando, le modalità di inserimento e caricamento dei dati tramite il portale informatico potrebbero differire da quelle previste per le procedure successive; pertanto, per tale procedura si rimanda alle indicazioni contenute nella specifica guida operativa.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale informatico e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.4.3.5. MODIFICHE E VARIAZIONI DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alle procedure competitive, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dall' applicativo informatico sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente.

Nei casi in cui, successivamente all'invio dell'istanza di partecipazione e all'interno del periodo di apertura delle procedure competitive:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, sopravvenuta inefficacia e/o invalidità dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione;
- il Soggetto Richiedente intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore;

Durante il periodo di apertura delle procedure competitive, il Soggetto Richiedente potrà annullare la richiesta di partecipazione contenente dati non più rispondenti a verità o dati

inesatti o incompleti, collegandosi al portale informatico e seguendo le istruzioni per la funzionalità di annullamento.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova istanza, il Soggetto Richiedente potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nel paragrafo 1.4.3.4 entro e non oltre il periodo di apertura delle procedure competitive.

In caso di rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva, intervenuta successivamente alla chiusura del periodo di apertura delle procedure competitive, si applica quanto previsto dal paragrafo 1.4.8.

La nuova istanza, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima istanza di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Richiedente o dal suo Procuratore Speciale a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

Limitatamente alla prima procedura, con riferimento alle operazioni di annullamento o rinuncia della richiesta, esse dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata (PEC).

1.4.3.6. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

La presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive da parte del Soggetto Richiedente avviene nella consapevolezza delle proprie responsabilità in materia di false dichiarazioni e documenti non veritieri.

L'istanza di partecipazione può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal portale informatico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (il modello è riportato nell'Allegato 2.b delle presenti Regole Operative).

Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000, ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

Il Soggetto Richiedente è pienamente consapevole che:

- sulla base delle presenti Regole Operative, è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura delle procedure competitive e secondo le modalità previste al paragrafo 1.4.3.5;
- le richieste di partecipazione alle procedure competitive sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;
- il Soggetto Richiedente deve inviare, a pena di esclusione, tramite il portale informatico la documentazione descritta nell'Allegato 3.a, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali;
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in caso di tardiva o erronea trasmissione della istanza di partecipazione del Soggetto Richiedente.

1.4.3.7. RIDUZIONE PERCENTUALE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente è tenuto ad indicare, nell'istanza di partecipazione, resa mediante DSAN, l'offerta di riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore, secondo le modalità indicate nel bando relativo alla procedura competitiva.

Il prezzo di aggiudicazione è determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal soggetto richiedente al prezzo di esercizio superiore.

Per la formazione della graduatoria, il GSE converte la riduzione percentuale offerta nel corrispondente prezzo offerto e dispone le offerte in ordine crescente di prezzo.

1.4.4. CAUZIONI

Nei seguenti paragrafi sono specificate le caratteristiche delle cauzioni, provvisoria e definitiva, da costituirsi a favore del GSE, sotto forma di fideiussione, bancaria o

assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero. Le cauzioni provvisorie sono costituite a garanzia della qualità del progetto, le cauzioni definitive a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio.

Si elencano, di seguito, i requisiti richiesti per ciascuna tipologia di garanzia prestata.

Le fideiussioni, siano esse di natura bancaria o assicurativa, devono:

- essere di durata annuale, automaticamente rinnovabile fino a svincolo del GSE;
- essere irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere emesse in formato digitale e corredate di firma in formato CAdES o PAdES apposta da un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere verificabili telematicamente presso l'emittente ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 23 luglio 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, tra cui il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione, del 16 dicembre 2025.

Si specifica, inoltre, che le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al rilascio cauzioni presso Banca d'Italia oppure da Intermediari finanziari iscritti nell'albo *ex* art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano i requisiti di capitale e organizzativi previsti dalle disposizioni di vigilanza;
- essere redatte secondo lo schema dedicato Allegato alle presenti Regole Operative.

Le fideiussioni assicurative, invece, devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo 15 ("cauzione"). L'elenco aggiornato delle imprese abilitate è pubblicato nell'Albo "RIGA" (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere redatte secondo lo schema dedicato Allegato alle presenti Regole Operative;

- essere corredate da un'Appendice, anch'essa redatta secondo il format GSE e firmata digitalmente dal Garante e dal Beneficiario.

Con riferimento all'emissione delle fideiussioni, si precisa inoltre che:

- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie che assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi "forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore" e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dal Decreto in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva).

Si illustrano, nel seguito, le caratteristiche del deposito cauzionale infruttifero:

- la costituzione dello stesso deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS) con la causale di seguito indicata: "n. istanza + ragione sociale Soggetto Richiedente+ dicitura 'deposito cauzionale provvisorio' o 'deposito cauzionale definitivo'";
- essere effettuato al netto delle eventuali spese bancarie;
- essere dimostrato mediante la trasmissione, tramite il portale dedicato, dell'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla banca di competenza.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero è effettuata dal GSE sull'IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

Ai fini dell'emissione della fideiussione o della costituzione del deposito cauzionale, l'importo è determinato sulla base dei costi di investimento standard previsti per la realizzazione dell'impianto, differenziati per tipologia di impianto di produzione di idrogeno e potenza nominale associata, indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A del DM Idrogeno.

1.4.4.1. CAUZIONE PROVVISORIA

Il Soggetto Richiedente è tenuto a costituire a favore del GSE una cauzione provvisoria, nella misura del 50% della cauzione definitiva, ossia di valore pari al 2,5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, determinato in relazione ai costi standard riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A del DM Idrogeno. La cauzione provvisoria, da allegarsi all'istanza di partecipazione alle procedure competitive, deve avere una durata non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione e può assumere la forma di ciascuna delle tipologie descritte al paragrafo precedente 1.4.4.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il GSE procede alla restituzione/svincolo della cauzione provvisoria ai seguenti soggetti:

1) Soggetti risultati in posizione non utile nelle procedure competitive, anche per vizi di forma della domanda di partecipazione;
2) Soggetti che, in esito alla procedura competitiva, siano risultati aggiudicatari e abbiano trasmesso un'idonea cauzione definitiva nelle tempistiche previste: in tal caso, i 15 giorni decorreranno dalla ricezione della stessa.

1.4.4.2. CAUZIONE DEFINITIVA

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva, a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

La cauzione definitiva può essere presentata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa e deve essere rilasciata da un istituto di credito o un'impresa di assicurazione o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, in conformità ai criteri descritti nel paragrafo 1.4.4. Anche per le cauzioni definitive, così come già per le provvisorie, in caso di opzione della garanzia di tipo assicurativo, è necessario accompagnare quest'ultima da un'Appendice redatta secondo il format previsto dal GSE. La cauzione definitiva deve essere corrisposta per un importo pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, determinato in relazione ai costi standard riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A del DM Idrogeno.

La restituzione o lo svincolo della cauzione definitiva avviene a seguito della comunicazione di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile e dell'accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM Idrogeno. In caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria, la cauzione è oggetto di escussione secondo le modalità definite dalla sezione 1.4.4.3.

Si specifica che è possibile, in caso di costituzione della cauzione provvisoria tramite deposito cauzionale infruttifero, procedere alla costituzione della cauzione definitiva mediante integrazione della somma dovuta a titolo di deposito definitivo, al netto di quanto già versato.

1.4.4.3. TEMPISTICHE E CAUSE DI ESCUSSIONE

La cauzione provvisoria deve essere:

- caricata nell'applicativo informatico al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva;

- restituita/svincolata dal GSE entro 15 giorni:
    - dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, non risultino aggiudicatari, ai soggetti che abbiano formalizzato la rinuncia prima della pubblicazione della graduatoria nonché ai soggetti titolari di richieste non inviate;
    - dalla data di ricevimento della cauzione definitiva, ai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, risultino aggiudicatari;
- escussa/incamerata dal GSE secondo le seguenti modalità:
    - in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la cauzione definitiva (o non sia versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
    - in misura pari al 30%, in caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine previsto per la costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva deve essere:

- caricata nell'Applicativo informatico entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- svincolata/restituita solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio commerciale entro i termini previsti, dell'accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del contributo previsto dal DM Idrogeno e del provvedimento conclusivo di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio commerciale di cui al paragrafo 2.2.4.4.

In caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento da parte del Soggetto, la cauzione definitiva è oggetto di escussione in base alle seguenti modalità:

- Escussione pari al 15% della cauzione in caso di rinuncia comunicata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- Escussione pari al 25% della cauzione in caso di rinuncia comunicata fra i 6 e i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- Escussione pari al 40% della cauzione in caso di rinuncia comunicata oltre i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; in tal caso è altresì disposta la decadenza dal diritto di accesso alle agevolazioni anche per i bandi successivi con riferimento alla medesima iniziativa.

In caso di mancato possesso del titolo autorizzativo entro il limite temporale dei 18 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, si ha il trattenimento della cauzione definitiva nonché la decadenza del riconoscimento del contributo.

In caso di mancato rispetto dei tempi massimi per l'entrata in esercizio commerciale, di cui al paragrafo 2.2.2, il GSE procede all'escussione della cauzione definitiva ed è disposta la decadenza dal diritto al riconoscimento del contributo.

1.4.5. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TEMPISTICHE

Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della procedura competitiva il GSE verifica, per tutte le richieste, la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali. Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del GSE.

Successivamente alla suddetta verifica il GSE valuta i progetti relativi alle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione in graduatoria. Tale periodo, al massimo pari a 45 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria.

1.4.6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei progetti ammessi, pubblicata entro 45 giorni dalla data di chiusura del bando con l'indicazione dei criteri applicati ai sensi dell'art. 6 del D.M. Idrogeno, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 28 del 2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che lo stesso, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso di uno o più requisiti di accesso è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto, determina l'esclusione dalla graduatoria. Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto della partecipazione alle procedure si rimanda all'Allegato 3.a.

Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede a trasformare in prezzi le offerte ricevute per le richieste di iscrizione risultate idonee, applicando al Prezzo di Esercizio Superiore la riduzione percentuale offerta. I prezzi ottenuti sono successivamente ordinati in senso crescente, definendo la curva di offerta come illustrato all'Allegato B del DM Idrogeno, in base alla producibilità annua indicata dal Soggetto Richiedente.

In caso di saturazione del contingente di producibilità messo a disposizione per la singola procedura, a parità di riduzione percentuale offerta, il GSE ordina gli impianti nella curva di offerta applicando il criterio di priorità basato sull'antecedenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure.

Il GSE individua l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile, in corrispondenza del punto di intersezione tra la curva di offerta e la curva di domanda, quest'ultima costruita dal

GSE in base ai contingenti determinati dal Ministero e dalle risultanze delle Manifestazioni di Interesse. Rientrano dunque in posizione utile tutte le offerte idonee di prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata, fino a saturazione del contingente disponibile. Il GSE provvede a trasformare il prezzo di ogni singola offerta accettata in prezzo di aggiudicazione.

Nel caso in cui il contingente disponibile per l'ultima offerta in posizione utile risulti inferiore rispetto al valore di producibilità annua indicata nella relativa istanza di partecipazione, viene ammessa in graduatoria la quota parte della producibilità comunicata ai sensi della detta istanza, nel rispetto dei limiti stabiliti dal contingente massimo approvvigionabile determinato dal GSE.

Eventuali contingenti di producibilità non assegnati saranno riallocati nella prima procedura successiva.

Al fine di garantire sufficienti livelli di competitività, il GSE verifica il rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

1. presenza di almeno un'offerta collocata in posizione non utile nella graduatoria;
2. la producibilità annua delle offerte in posizione non utile è pari almeno al 5% della producibilità annua delle offerte idonee.

Qualora una o entrambe le condizioni sopra elencate non siano soddisfatte, il GSE procede all'esclusione progressiva di ulteriori offerte, a partire da quella con prezzo più elevato, fino a quando entrambe le condizioni risultano verificate. In tale circostanza vengono ammesse le offerte con prezzo inferiore a quello dell'ultima offerta esclusa, nei limiti del contingente approvvigionabile. Pertanto, una partecipazione insufficiente può determinare una riduzione delle quantità effettivamente assegnabili. I contingenti non assegnati sono riallocati nella prima procedura successiva.

1.4.7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di valutazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, comportano l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM Idrogeno, dalle presenti Regole Operative e dai bandi;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato all'istanza di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 3.a, del possesso dei requisiti soggettivi (par. 1.3.1) e oggettivi (par. 1.3.2), di partecipazione alle procedure competitive;
- mancata trasmissione della documentazione da allegare obbligatoriamente all'istanza di partecipazione alla procedura competitiva;

- sussistenza di impedimenti ex lege all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi di sostegno, ove conosciuti dal GSE;
- trasferimento a terzi dell'impianto iscritto alla procedura competitiva prima della pubblicazione della pertinente graduatoria;
- mancato o tardivo versamento, o versamento in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

1.4.8. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA O ALLA POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva presentata successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle istanze, può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul portale informatico. Limitatamente alla prima procedura competitiva l'eventuale rinuncia può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo idrogeno.rinnovabile@pec.gse.it. La rinuncia presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria nella quale il progetto è risultato in posizione utile determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale secondo le modalità precisate al paragrafo 1.4.4.3.

1.4.9. MOTIVI DI DECADENZA DALLA GRADUATORIA

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio o nel corso di successivi controlli, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al contributo previsto dal DM Idrogeno.

- Mancato rispetto dei termini previsti per l'ottenimento del titolo autorizzativo (ove previsto)

Il mancato possesso del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ovvero il mancato conseguimento dello stesso entro i 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria determina la decadenza dal riconoscimento del contributo e il trattenimento della cauzione definitiva.

- Entrata in esercizio commerciale successiva ai tempi massimi previsti dal DM Idrogeno

Il soggetto risultato in posizione utile in graduatoria è tenuto a garantire l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile entro 36 mesi a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria, per un ritardo massimo ammissibile pari a 15 mesi. Il mancato rispetto dei tempi massimi predetti (36+15 mesi) comporta la decadenza dalla posizione utile in graduatoria.

I termini previsti dal DM Idrogeno sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive

L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, di cui all'articolo 5, commi 11 e 12 del Decreto, determina la decadenza dalla graduatoria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3 del Decreto.

- Trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione

Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE comporta la decadenza dalla graduatoria. Non rientra nell'ambito del suddetto divieto il trasferimento di partecipazioni o quote sociali della società intestataria dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive.

Fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni e/o affitti di ramo d'azienda o altre operazioni straordinarie devono essere comunicate al GSE per la preventiva autorizzazione.

- Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive di cui alle sezioni 1.3.1 e 1.3.2, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti riscontrate in sede di verifica.

- Mancata costituzione della cauzione definitiva

L’intervento decade dalla posizione utile in graduatoria in caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

1.4.10. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali comunicati dai soggetti interessati ai fini dell’accesso ai meccanismi di sostegno per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, disciplinati dalla normativa di riferimento e, in particolare, dal DM 5 giugno 2026, n. 183, saranno trattati dal GSE, per quanto di propria competenza, per le finalità connesse all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole Operative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base delle richiamate fonti normative di settore, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi applicabili previsti dall’art. 5 del GDPR, inclusi i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento da parte del GSE, e, comunque, entro limiti stabiliti dalla normativa applicabile al GSE anche in tema di archiviazione per fini pubblicistici, di studio o statistici.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), individuato nel Responsabile dell’Ufficio RPD. L'RPD può essere contatto, per richieste di chiarimento in merito al trattamento dei dati personali o per l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 12 e ss. del GPDRai seguenti recapiti: e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it.Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall’articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del DM Idrogeno.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti/interessati specifiche informative sul trattamento dei dati personali, nell’ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

1.5. PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Nel presente capitolo vengono definite le modalità di determinazione del prezzo di aggiudicazione, nonché le modalità per l'aggiornamento dello stesso dalla data di pubblicazione del bando fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 8, comma 3 del DM Idrogeno, e quelle per l'aggiornamento del prezzo di esercizio in caso dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto attraverso processi elettrolitici, se richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, di cui all'articolo 8, comma 4 del medesimo decreto.

1.5.1. DETERMINAZIONE *DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE*

Il DM Idrogeno definisce il "prezzo di aggiudicazione" come il prezzo determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal soggetto richiedente al *prezzo di esercizio superiore,* di cui alla sezione 1.4.3.7 e relativo ad un'offerta accettata nell'ambito delle procedure competitive.

Il prezzo di aggiudicazione (P_{AGG}) è calcolato come di seguito:

$$P_{AGG} = PE_{sup} * (1 - \%Rib.off)$$

Dove:

- Prezzo di esercizio superiore (PE_{sup}): prezzo di esercizio superiore, aggiornato secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 3 del DM Idrogeno, posto a base d'asta nelle procedure competitive;
- Ribasso percentuale ($\%Rib.off$): il ribasso percentuale offerto in sede di partecipazione alla procedura competitiva da applicare al prezzo di esercizio superiore

Secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 3 del DM Idrogeno, i valori di tutti i prezzi di esercizio, tra cui i valori delle integrazioni e quelli dei prezzi di esercizio superiori, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, tenendo conto dell'inflazione registrata tra la data di entrata in vigore del presente decreto (indice NIC del mese di luglio 2026) ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura (indice NIC dell'ultimo mese per cui risulta disponibile il relativo indice di rivalutazione).

1.5.2. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'articolo 8 del DM Idrogeno definisce i criteri di aggiornamento del prezzo di aggiudicazione da parte del GSE.

Il comma 3 prevede l'aggiornamento in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva (indice NIC del mese del bando) e la data di entrata in esercizio dell'impianto (indice NIC dell'ultimo mese per cui risulta disponibile il relativo indice di rivalutazione).

Il comma 4 prevede un possibile aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, limitatamente all'idrogeno di origine rinnovabile prodotto mediante processi elettrolitici, a fronte di esplicita richiesta dell'operatore al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al par.1.4.3.4, secondo le modalità descritte all'Allegato A del DM Idrogeno.

L'aggiornamento si effettua una tantum, esclusivamente in corrispondenza del decimo anno dalla data di decorrenza dell'entrata in esercizio commerciale dell'impianto beneficiario, sulla base dell'indicizzazione del prezzo dell'energia elettrica rispetto al "prezzo medio di mercato" (MGP, Mercato del Giorno Prima) dell'energia elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto, calcolato in base alla seguente relazione:

$$P_{AGG^*} = P_{AGG} + 0{,}055 * \Delta MGP_{(rispetto\ a\ riferimento\ base)}$$

Dove:

- Prezzo di aggiudicazione (P_{AGG}) è determinato come da procedura illustrata al paragrafo precedente e aggiornato secondo l'art. 8 comma 3;
- ΔMGP è la variazione della media aritmetica annua del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica (registrata nei 12 mesi precedenti al mese relativo al decimo anno), prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto, rispetto a un riferimento base di 90 €/MWh.

1.5.3. CORRETTIVO AL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE PER L'IDROGENO DI ORIGINE RINNOVABILE DESTINATO ALL'USO DI*RETTO NEL SETTORE TRASPORTI*

Il DM Idrogeno prevede che, in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, il soggetto richiedente possa richiedere il riconoscimento del correttivo (€/kg) al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile destinato all'uso diretto nel settore trasporti, ove ricorrano le condizioni descritte al par. 1.3.2.1.

Le modalità di calcolo del correttivo al prezzo di aggiudicazione (K), di cui all'Allegato A del DM Idrogeno, sono di seguito riportate:

$$\mathrm{K} = \mathrm{S} * \frac{\mathrm{D_P}}{\mathrm{P_{ESERCIZIO}}} * \mathrm{P_{AGG}}$$

Dove:

- S è un parametro che vale 1 nel caso sia riconosciuto al beneficiario il *correttivo* al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile destinato all'uso diretto nel settore trasporti, mentre vale 0 in tutti gli altri casi;
- D_P (*integrazione del prezzo di esercizio)* è il valore, di cui alla tabella 1.bis dell'Allegato A del DM Idrogeno di idrogeno rinnovabile e verde o bioidrogeno prodotto, necessario ad integrare il *prezzo di esercizio* nel caso in cui la produzione di idrogeno di origine rinnovabile sia destinata all'uso diretto nel settore trasporti;
- $P_{ESERCIZIO}$ è il prezzo di esercizio, come indicato nella tabella 1 dell'Allegato A del DM Idrogeno, differenziato per potenza nominale dell'impianto e per tipologia di idrogeno di origine rinnovabile prodotto;
- P_{AGG}: calcolato, come illustrato al paragrafo 1.5.1, per gli impianti che accedono al meccanismo di sostegno a seguito della partecipazione alle procedure competitive, applicando al prezzo di esercizio superiore il ribasso percentuale offerto (%Rib.off) in sede di partecipazione alla procedura competitiva.

In esito alla valutazione positiva della predetta richiesta e al sussistere delle condizioni richieste, il GSE procede a sommare il correttivo al prezzo di aggiudicazione in esito alla procedura competitiva. Il prezzo risultante concorre ai fini della determinazione del contributo, al netto di eventuali riduzioni specifiche, di cui alla sezione 3.2.

CAPITOLO 2 – REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

2.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI

I soggetti risultati in posizione utile nella procedura competitiva sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- Costituzione della cauzione definitiva

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il soggetto aggiudicatario costituisce a favore del GSE la cauzione definitiva, nella misura pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, secondo le modalità definite nelle sezioni 1.4.4 e 1.4.4.2.

- Entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti

Il soggetto aggiudicatario garantisce l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto entro i 36 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria.

I termini previsti dal DM Idrogeno sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Qualora l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto avvenga oltre il termine di 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, si applicano le seguenti disposizioni:

- la decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e dello 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi;;
- la decadenza dalla graduatoria, in caso di ritardi superiori ai 15 mesi rispetto al limite dei 36 mesi per l'entrata in esercizio commerciale;

- Comunicazione della data di entrata commerciale in esercizio dell'impianto entro i termini previsti

Il soggetto aggiudicatario comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in esercizio, ovvero entro il termine del periodo di avviamento e collaudo. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva, come previsto dall'art. 7 co. 3, lett. c) del DM Idrogeno.

- Divieto di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto prima dell'entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE

Il soggetto aggiudicatario non trasferisce la titolarità dell'impianto in data antecedente all'entrata in esercizio dello stesso e alla stipula del contratto di aggiudicazione con il GSE, fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla Sezione 1.4.9.

- Conformità rispetto al regolamento delegato UE 2023/1184 e regolamento delegato UE 2023/1185 (Idrogeno RFNBO)

Il soggetto aggiudicatario garantisce il rispetto delle condizioni previste dal regolamento delegato UE 2023/1184 come modificato dal regolamento UE 2024/1408, recante *Norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica*, e dal regolamento delegato UE 2023/1185 recante *integrazione alla direttiva UE 2018/2001 a definizione della soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivati da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato* .

Il rispetto di tali condizioni deve essere dimostrato mediante il rilascio del certificato di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento delegato UE 2023/1184.

- Consentire e favorire i controlli, il monitoraggio e le ispezioni da parte del GSE

Il soggetto aggiudicatario consente e favorisce le operazioni di monitoraggio da parte del GSE, anche attraverso la conservazione e messa a disposizione di tutta la documentazione progettuale, congiuntamente ai relativi atti connessi, in fascicoli cartacei o informatici a garanzia di una completa tracciabilità.

Il soggetto è infine tenuto ad informare il GSE circa l'insorgere di eventuali procedimenti giudiziari che dovessero interessare la realizzazione del progetto, eventuali irregolarità, frodi, casi di corruzione e conflitti di interesse riscontrati, nonché casi di doppio finanziamento accertati dalle autorità di competenza.

2.2. ENTRATA IN ESERCIZIO E AVVIAMENTO

Un impianto entra in esercizio quando, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento. L'Entrata in Esercizio Commerciale è invece associata alla data dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione, mediante il riconoscimento del Contributo. È possibile fare ricorso a un periodo di collaudo e/o avviamento, per una durata massima pari a 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di Idrogeno di Origine Rinnovabile, da notificarsi nella comunicazione di entrata in esercizio commerciale al GSE.

Gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure pubbliche competitive devono entrare in esercizio commercialmente entro 36 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, come previsto dall'art. 7, comma 3, lett. b) del DM Idrogeno.

Entro sei mesi successivi all'Entrata in Esercizio dell'Impianto, il Soggetto Richiedente è tenuto alla presentazione della Comunicazione della Data di Entrata in Esercizio Commerciale ai fini dell'erogazione del Contributo. Nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le tempistiche rilevanti, ivi incluse le condizioni di decurtazione tariffaria e l'eventuale revoca del Contributo, e le modalità di trasmissione della Comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale previste dal DM Idrogeno.

Il Soggetto Richiedente aggiudicatario della procedura competitiva è tenuto al pagamento degli oneri istruttori al momento della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

Le modalità di calcolo del contributo da versare saranno definite e rese pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto.

I Soggetti Richiedenti sono tenuti a versare il contributo, maggiorato dell'IVA ove dovuta. A tal fine, il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Richiedente la relativa fattura, emessa a copertura dei costi di istruttoria e comprensiva dell'IVA, se applicabile.

La fattura elettronica è trasmessa al Soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura in formato PDF sarà resa disponibile dal GSE.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

2.2.1. TEMPISTICHE RILEVANTI PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO COMMERCIALE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE

I termini di seguito riportati sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Si ricorda inoltre che la rinuncia alla posizione utile in graduatoria entro i primi 12 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, prevede l'escussione parziale della cauzione definitiva, mentre nel caso di rinuncia oltre tale tempistica è disposta anche la decadenza dal diritto d'accesso alle agevolazioni, come previsto all'articolo 8, comma 6 del DM Idrogeno, secondo le modalità descritte nel paragrafo 1.4.4.3.

1) ***Entrata in esercizio commerciale***

Il DM Idrogeno prevede per gli impianti risultati in posizione utile in graduatoria, indifferentemente dalla tipologia di impianto e di idrogeno di origine rinnovabile prodotto, il rispetto di un preciso limite temporale per l'entrata in esercizio commerciale ai fini dell'accesso al contributo, pari a 36 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria. Tale periodo include l'eventuale periodo di collaudo e/o avviamento di durata massima pari a 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in esercizio.

Il mancato rispetto del termine appena descritto comporta l'applicazione di una decurtazione (cd. "*decalage*") del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e dello 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi; oltre tale termine (36 + 15 mesi), il GSE dichiara la decadenza del soggetto richiedente dal diritto d'accesso alle agevolazioni ed escute la cauzione definitiva, come previsto all'articolo 8, comma 6 del DM Idrogeno, secondo le modalità descritte nel paragrafo 1.4.4.3.

2) Comunicazione di entrata in esercizio commerciale dell'impianto

La Comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale per l'accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

L'eventuale ritardo nella comunicazione entro i termini di cui al primo paragrafo comporta la perdita del diritto al riconoscimento del *contributo* per un periodo pari a quello intercorrente tra il termine dei sei mesi successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

2.2.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO COMMERCIALE

Per accedere all'incentivo previsto dal DM Idrogeno, i Soggetti Richiedenti, titolari degli impianti risultati ammessi in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, devono presentare al GSE la "Comunicazione di entrata in esercizio commerciale" in forma di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (il modello sarà pubblicato dal GSE), corredata di idonea documentazione rispondente all'elenco che sarà pubblicato dal GSE e fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

La Comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale per l'accesso agli incentivi e la documentazione da allegare ad essa devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Informatico. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica

Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della Comunicazione implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. Si specifica inoltre che:

- non sono considerate ammissibili le comunicazioni di entrata in esercizio commerciale corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal GSE o riportanti modifiche o correzioni;
- il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale Informatico e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM Idrogeno.

L'invio della Comunicazione di entrata in esercizio entro le tempistiche previste dal DM Idrogeno è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

2.2.3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA

Il GSE, ai sensi degli articoli 67, 84, 87 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), acquisisce la documentazione antimafia necessaria a verificare l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti beneficiari dei meccanismi di propria competenza.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il Soggetto Richiedente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii. è tenuto a inoltrare al GSE la seguente documentazione prevista dal medesimo Codice, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti le richieste di rilascio dell'informazione antimafia:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;

- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;

- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "Documentazione Antimafia" (https://areaclienti.gse.it/) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Tale documentazione deve essere trasmessa dai Soggetti Richiedenti entro il sessantesimo giorno antecedente alla presentazione al GSE della Comunicazione di entrata in esercizio commerciale.

Il GSE, effettuati i dovuti controlli formali, provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia). Il rilascio dell'informazione antimafia è successivo all'accettazione – da parte della Prefettura di competenza – della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.

Il Prefetto, pertanto, effettuate le opportune verifiche rilascia l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'erogazione dei corrispettivi derivanti dall'ammissione al meccanismo incentivante e dalla stipula del contratto sarà, pertanto, condizionata al decorrere dei 30 giorni dalla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la BDNA, ovvero, nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (articolo 83, comma 3, del Codice Antimafia), sarà condizionata alla trasmissione e all'accoglimento della dichiarazione di esenzione.

L'informazione antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della stessa, pertanto, il Soggetto Richiedente deve provvedere al periodico rinnovo della documentazione trasmessa al GSE.

In ogni caso, eventuali variazioni societarie devono essere immediatamente comunicate al GSE dai soggetti sottoposti a verifica, ai fini dell'analisi della nuova documentazione presentata.

2.2.4. VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

2.2.4.1. PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio ai fini dell'erogazione del contributo si articola nelle seguenti fasi:

a. trasmissione della comunicazione da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990);

b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM Idrogeno, dalle presenti Regole Operative e da eventuale altra normativa applicabile, che consiste in via generale nelle seguenti principali attività:
    - verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nell'applicativo informatico;
    - verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
    - verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM Idrogeno in termini di cumulabilità del meccanismo di sostegno;
    - individuazione del pertinente prezzo di aggiudicazione da riconoscere, della data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione (es. producibilità dell'impianto, configurazioni di cui alla sezione 1.2.1, ecc.);
    - corrispondenza alla normativa vigente del sistema di misura implementato per il calcolo degli incentivi.

c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento. A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richiesti. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni o alla scadenza dei predetti 30 giorni.

d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241 del 1990. In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto, con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse osservazioni;

e) Il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego) – non sussistendo ipotesi di silenzio-

assenso – entro 120 giorni , decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio, sempreché non siano intervenuti eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione al meccanismo di sostegno.

Il provvedimento di accoglimento costituisce parte integrante e imprescindibile del Contratto che il Soggetto Beneficiario stipula con il GSE, riportandone le clausole particolari, come dettagliato nel Capitolo 3.

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il Soggetto Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione resa è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00. Segnatamente, il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ed è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza, riservandosi di presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

2.2.4.2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata al Soggetto Richiedente attraverso il canale indicato in fase di comunicazione di entrata in esercizio commerciale.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto.

2.2.4.3. PREAVVISO DI RIGETTO

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM Idrogeno oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto:

- *riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e atta a determinare il prezzo di aggiudicazione finale;*
- *mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;*
- *presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM Idrogeno.*

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10-bis della L.n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale l'ammissione al meccanismo di sostegno, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del meccanismo di sostegno stesso.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Con il provvedimento finale il GSE rende note le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento delle suddette osservazioni.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale reca le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

2.2.4.4. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio commerciale con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (tipologia di impianto, producibilità, potenza nominale, tipologia specifica di configurazione con relativa destinazione/i d'uso dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto, ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di entrata in esercizio commerciale e la durata del periodo di regolazione dei pagamenti;
- il valore del prezzo di aggiudicazione e l'algoritmo di calcolo del contributo spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'energia incentivabile.

Il provvedimento di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari, come dettagliato al Capitolo 3.

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

2.2.4.5. VARIANTI AI TITOLI AUTORIZZATIVI

Ai fini dell'ammissione al meccanismo di sostegno di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, laddove previsto, in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato l'istanza di partecipazione alla pertinente procedura competitiva.

È possibile, tuttavia, accedere al meccanismo di sostegno pur in assenza della suddetta corrispondenza, purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva.

2.2.4.6. MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio commerciale, comportano il mancato accoglimento dell'istanza:

- Assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla comunicazione di entrata in esercizio commerciale del possesso dei requisiti, soggettivi (par. 1.3.1) e oggettivi (par. 1.3.2);

- Mancata trasmissione, anche a seguito di preavviso di rigetto, della documentazione da allegare obbligatoriamente alla comunicazione di entrata in esercizio commerciale;
- Sussistenza di impedimenti ex lege all'ammissione ai meccanismi di sostegno, ove conosciuti dal GSE;
- Trasferimento a terzi dell'impianto prima dell'emissione del provvedimento di accoglimento.

SECONDA PARTE

CAPITOLO 3 – CONTRATTUALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

3.1. CONTRATTO CON IL GSE

Il Soggetto Richiedente, successivamente all'ammissione in graduatoria, provvederà all'accettazione delle clausole contrattuali generali nell'ambito della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio commerciale. Il contratto a cui il Soggetto Richiedente aderisce accettando le clausole contrattuali è disponibile nella sezione ALLEGATI, Allegato 1.

Con la presentazione della Comunicazione di entrata in esercizio commerciale il Soggetto Richiedente dovrà indicare la data nella quale ritiene che sarà terminata l'eventuale fase di avviamento e collaudo dell'impianto a partire dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante il contributo.

Laddove non sia prevista la fase di avviamento e collaudo dell'impianto, in sede di presentazione della istanza, il Soggetto Richiedente dovrà indicare una data di entrata in esercizio commerciale coincidente con la data di entrata in esercizio.

Il provvedimento di accoglimento della Comunicazione di entrata in esercizio commerciale costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto di incentivazione riportandone le clausole particolari, tra le quali la potenza di impianto qualificata, il prezzo netto riconosciuto, il codice COR associato alla registrazione del contratto sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché la data di decorrenza commerciale dell'incentivo

3.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In questa sezione vengono definiti i criteri di determinazione del contributo spettante. In particolare, vengono definite le componenti economiche per la quantificazione del prezzo di riferimento (par. 3.2.1 e relativi sottoparagrafi) e le modalità con le quali vengono determinati i parametri che agiscono in decurtazione del prezzo di aggiudicazione, in caso di cumulabilità con altri incentivi, per il calcolo del prezzo netto (par. 3.2.2 e relativi sottoparagrafi).

Il Contributo spettante al Soggetto beneficiario, espresso in €/kg, è calcolato secondo la seguente formula:

$$Contributo = \mathrm{P_{NETTO}} - \mathrm{P_{RIF}}$$

in cui:

$\mathrm{P_{NETTO}}$ = prezzo, espresso in €/kg, riportato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza del Soggetto Beneficiario.

$\mathrm{P_{RIF}}$= prezzo, espresso in €/kg, di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile.

3.2.1. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'IDROGENO DI ORIGINE RINNOVABILE (P_{RIF})

Il prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, $\mathrm{P_{RIF}}$, viene determinato mensilmente ed è determinato come somma di:

$$\mathrm{P_{RIF}} = \mathrm{P_{CC}} + \mathrm{P_{GO}} + \mathrm{P_{CO2}}$$

In cui:

$\mathrm{P_{CC}}$ = è il prezzo del combustibile controfattuale, il combustibile di riferimento varia in relazione al settore di utilizzo dell'idrogeno come dettagliato al par. 3.2.1.1.

$\mathrm{P_{GO}}$ = prezzo medio mensile delle garanzie di origine dell'idrogeno RNFBO e/o del bioidrogeno, determinato come specificato al par. 3.2.1.2.

$\mathrm{P_{CO2}}$ = prezzo delle emissioni di gas a effetto serra ridotte per effetto della sostituzione del combustibile controfattuale con idrogeno, nel caso di uso dell'idrogeno nei settori EU ETS determinato come dettagliato al par. 3.2.1.3.

Il GSE si riserva di ricalcolare i due parametri P_{GO} e P_{CO2} al fine di evitare un doppio conteggio dei valori spettanti.

3.2.1.1. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL COMBUSTIBILE CONTROFATTUALE (P_{CC})

Il prezzo del combustibile controfattuale, espresso in €/kg, è calcolato come:

$$\boldsymbol{P_{CC} = p_{comb} * PCI_{H2}/1000}$$

in cui:

$\boldsymbol{p_{comb}}$= prezzo medio mensile del combustibile controfattuale rappresentato dal relativo indice di riferimento, espresso in €/MWh;

$\boldsymbol{PCI_{H2}}$= potere calorifico inferiore dell'idrogeno, pari a 33,3 kWh/kg.

Per il gas naturale l'indice di riferimento è l'IG Index pubblicato dal GME, per il diesel l'indice di riferimento è il Platts CIF MED pubblicato da Platts LSEG. Per quanto riguarda l'idrogeno grigio, essendo quest'ultimo prodotto direttamente dal gas naturale, il prezzo controfattuale (espresso in €/kg) è calcolato attraverso la seguente formula:

$$\boldsymbol{P_{CC}(H2\ grigio) = 0,0486 * p_{gas} + 0,516}$$

dove $\boldsymbol{p_{gas}}$ è il prezzo medio mensile del gas naturale, espresso in €/MWh, rappresentato dall'indice IG Index pubblicato dal GME.

Il GSE si riserva di assegnare a p_{comb} il valore del prezzo di vendita dell'idrogeno nell'ambito del contratto stipulato tra il produttore e il consumatore, qualora tale valore sia maggiore del prezzo medio mensile del combustibile controfattuale rappresentato dal relativo indice di riferimento.

3.2.1.2. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE (P_{GO})

Il prezzo delle garanzie di origine dell'idrogeno rinnovabile/verde o del bioidrogeno, espresso in €/kg, è calcolato come:

$$\boldsymbol{P_{GO} = p_{GO} * PCI_{H2}/1000}$$

in cui:

$\boldsymbol{p_{GO}}$ = prezzo medio mensile ponderato, espresso in €/MWh, determinato come media tra:

- il prezzo medio mensile ponderato delle GO dell'idrogeno RNFBO e/o del bioidrogeno non esportabili, registrato sulle piattaforme di scambio delle garanzie d'origine (M-GO, PB-GO) in relazione al settore di utilizzo dell'idrogeno[1] e,

[1] Nel dettaglio, il valore è calcolato per ciascun mese come media dei prezzi delle transazioni registrate sulle piattaforme di scambio delle garanzie d'origine (M-GO, PB-GO), ponderato per le rispettive quantità, relative alle GO idrogeno con destinazione d'uso e con attributo "non esportabile",

- il prezzo medio mensile ponderato, calcolato sulla base dei volumi di GO, trasferiti nell'ambito dei CCT e registrati sulla piattaforma del GSE, ai quali viene associato il prezzo medio delle GO relativo al CCT registrato che l'Operatore deve riportare sulla Bacheca del GME.

Nel caso di autoproduzione di idrogeno di origine rinnovabile di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto legislativo 199/2021, il prezzo della garanzia d'origine è nullo.

3.2.1.3. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE EMISSIONI RIDOTTE (P_{CO2})

Il prezzo delle emissioni di CO2 ridotte per effetto dell'utilizzo dell'idrogeno in sostituzione di altro combustibile rappresenta la quantificazione economica, espressa in €/kg, delle emissioni evitate e soggette all'onere economico previsto dai regolamenti ETS. Ne consegue che nel caso di uso dell'idrogeno in settori non EU ETS, il prezzo della CO2 evitata è nullo.

Il prezzo delle emissioni di gas a effetto serra ridotte è calcolato come:

$$\boldsymbol{P_{CO2} = P_{ETS} * FE * PCI_{H2}/1000}$$

in cui:

$\boldsymbol{P_{ETS}}$ = prezzo medio mensile delle quote ETS, equivalente alla media aritmetica dei prezzi di aggiudicazione delle aste di quote di emissione ex CAPI II e III della Direttiva 87/2003/CE effettuate presso la piattaforma comune europea EU, espresso in €/tCO2, che nel caso di uso dell'idrogeno in settori non EU ETS, il prezzo della CO2 evitata è nullo.

$\boldsymbol{FE}$ = fattore emissivo del combustibile controfattuale, espresso in t_CO2/MWh, così come riportato nella tabella dei coefficienti standard nazionali per l'inventario delle emissioni di CO2 pubblicati da ISPRA. Per H2 grigio si utilizza un valore medio di letteratura pari a 0,270 t_CO2/MWh.

3.2.2. DETERMINAZIONE DEL PREZZO NETTO (P_{NETTO})

Il prezzo netto, $\mathrm{P_{NETTO}}$,viene determinato mensilmente secondo la formula:

$$\mathrm{P_{NETTO} = P_{AGG} + K - CX - OS - OX}$$

in cui:

$\mathrm{P_{AGG}}$ = prezzo di aggiudicazione, calcolato, per gli impianti che accedono al meccanismo di sostegno a seguito della partecipazione alle procedure competitive, applicando al prezzo di esercizio superiore il ribasso percentuale offerto (%Rib.off) in sede di partecipazione alla procedura competitiva;

indipendentemente dall'anno e mese di produzione. Per i book di negoziazione si rimanda alle Regole Applicative GO.

K = correttivo al prezzo di aggiudicazione per l'idrogeno destinato all'uso diretto nel settore trasporti;

CX = riduzione del prezzo dovuta a eventuali contributi in conto capitale sul sistema di produzione dell'idrogeno;

OS = riduzione del prezzo dovuta ai beneficiari dell'agevolazione sugli oneri generali di sistema di cui al DM 347/2022;

OX = riduzione del prezzo dovuta a eventuali contributi in conto capitale sugli impianti di produzione da fonte rinnovabile asserviti al sistema di produzione dell'idrogeno.

3.2.2.1. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO OS

Il parametro OS viene calcolato a partire dal beneficio, sotto forma di esenzione parziale degli oneri generali di sistema, sull'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica per la produzione di idrogeno, previa opportuna conversione in €/kg sulla base del rendimento convenzionale del processo elettrolitico. OS è espresso secondo la seguente relazione:

$$OS = \frac{CS * A}{EE}$$

dove:

CS = consumo specifico dell'elettrolizzatore, nonché indice dell'efficienza del sistema di elettrolisi, assunto convenzionalmente pari a 55 kWh/kg;

A = beneficio (in euro) relativo all'esenzione parziale degli oneri generali di sistema elettrico (in accordo all'art. 2, comma 4, della deliberazione Arera 557/2022/R/EEL, in attuazione di quanto previsto dal DM 347/2022);

EE = energia prelevata dalla rete elettrica (in kWh) ed utilizzata per la produzione di idrogeno, attraverso processo elettrolitico.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 del DM Idrogeno, in esito alla verifica positiva di compatibilità, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, della misura di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 347/2022, saranno definite dal GSE, e approvate con decreto del Ministero, le procedure per il coordinamento delle modalità di riconoscimento ed erogazione del contributo, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc), e della suddetta agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 347/2022, per i progetti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi. Nelle more della definizione delle menzionate procedure, il parametro OS non troverà applicazione nella determinazione del prezzo netto, a meno degli altri casi di prelievo di energia elettrica dalla rete per cui non trovano applicazione gli oneri generali di sistema.

3.2.2.2. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO CX

Il parametro CX è calcolato tenendo conto della seguente relazione:

$$\mathrm{CX} = \left(P_{agg} + K\right) * F$$

dove:

F= parametro che varia linearmente tra 0, riferito al caso di nessun contributo in conto capitale, e un valore massimo F_{max} (minore di 1), riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento, tenendo conto della quota del prezzo di aggiudicazione complessivo (P_{agg} +K) correlata ai costi di investimento dell'impianto di idrogeno.

3.2.2.3. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO OX

Il parametro OX è calcolato tenendo conto della seguente relazione:

$$\mathrm{OX} = \left(P_{agg} + K\right) * Y\% * G$$

dove:

$Y\%$ = quota parte di energia che alimenta il processo di produzione dell'idrogeno proveniente da impianti FER, incentivati con un contributo in conto capitale, e varia tra 0% e 100% (in quest'ultimo caso l'energia proviene esclusivamente da impianti FER incentivati, in tutto o in parte, con un contributo in conto capitale);

G = parametro che varia linearmente tra 0, caso riferito a nessun contributo in conto capitale, e un valore massimo G_{max} (minore di 1), riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento, rappresentativo della quota del prezzo di aggiudicazione complessivo (P_{agg} +K) correlata ai costi di investimento degli eventuali impianti da fonte rinnovabile utilizzati ai fini della produzione di idrogeno.

3.2.2.4. VALORI DEI PARAMETRI F_{max} E G_{max}

Nella tabella successiva si riportano i valori massimi di F e G per ciascuna fattispecie impiantistica. In merito al parametro G, i valori massimi sono espressi tenendo in considerazione due macro-casistiche: caso standard (G_{max}) (includendo i ricavi della valorizzazione dell'energia immessa in rete), e caso PNRR (G_{max} PNRR) relativo ai progetti PNRR, tra cui anche M2 C2 Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys), beneficiari delle agevolazioni che prevedono l'impossibilità di valorizzazione in rete dell'elettricità FER non assorbita dall'elettrolizzatore.

Tabella valori F_{max}, G_{max}, G_{max} PNRR

Tipologia Idrogeno	**Idrogeno Rinnovabile/Verde**				
Fattispecie impiantistica	Energia da rete P ≤ 10 MW	FER dedicate P ≤ 10 MW	Energia da rete P > 10 MW	FER dedicate P > 10 MW	**Bio-H2**
F_{max}	0,24	0,41	0,18	0,34	0,42
G_{max}	0,00	0,53	0,00	0,64	0,00
G_{max} PNRR	0,00	0,37			0,00

Per i casi ibridi, in cui l'impianto di produzione di idrogeno è alimentato in parte da energia elettrica prelevata dalla rete e in parte da energia proveniente da impianti FER asserviti, si procederà a calcolare i valori massimi dei parametri F e G come media dei rispettivi parametri pesata sulla base dell'energia elettrica (ore di funzionamento) delle due tipologie di alimentazione.

Ad esempio, per un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile alimentato per il 30% delle ore di funzionamento da FER dedicate e per il 70% da energia da rete (caso ibrido), i parametri F e G assumeranno i seguenti valori massimi.

Tabella valori F_{max}, G_{max}, G_{max} PNRR per caso ibrido

Fattispecie impiantistica	Caso ibrido P ≤ 10 MW	Caso ibrido P > 10 MW
F_{max}	0,29	0,22
G_{max}	0,16	0,19
G_{max} PNRR	0,11	0,13

3.3. QUANTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI IDROGENO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

In questa sezione delle regole operative vengono definite le modalità di determinazione delle quantità di idrogeno prodotto rilevanti ai fini del riconoscimento del contributo, sulla base

dei dati di misura trasmessi al GSE successivamente all'entrata in esercizio degli impianti. La sezione disciplina i periodi di riferimento, le modalità di validazione delle misure e i criteri di imputazione delle quantità incentivabili.

3.3.1. ACQUISIZIONE DI DATI DI SOSTENIBILITA' E MISURE DELL'IDROGENO

Ai fini della quantificazione dell'idrogeno prodotto è necessario che il soggetto beneficiario invii al GSE dati di sostenibilità e misure in relazione alla specifica configurazione di impianto e contratto alla tipologia di idrogeno incentivata, come descritto nelle sezioni che seguono.

A tal fine l'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile dovrà essere dotato di apparecchiature di misura che rispettino le norme tecniche e fiscali di riferimento vigenti. Nelle more della definizione normativa delle caratteristiche dei misuratori di idrogeno, è possibile utilizzare apparecchiature di misura che consentano di fornire dati accurati, verificabili e tracciabili. Si evidenzia che la strumentazione di misura prevista nelle configurazioni di seguito riportate deve essere dotata di sistemi antifrode che non permettano l'alterazione delle caratteristiche della stessa strumentazione e dei dati rilevati e registrati (es. i sigilli antifrode a rottura).

Il soggetto beneficiario deve garantire la disponibilità e la conservazione della seguente documentazione che dovrà essere presentata al GSE qualora richiesta: certificati di taratura dei misuratori, registrazioni delle misure effettuate, registri di manutenzioni e verifiche periodiche, documentazione di trasporto. Si specifica, inoltre, che la verifica della corretta taratura di tali apparecchiature, effettuata da organismi indipendenti certificati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dovrà avvenire con una frequenza almeno semestrale. Rimane fermo che eventuali evoluzioni normative richiederanno adeguamenti di questi apparati pena la sospensione del riconoscimento del contributo.

I dati relativi ai misuratori indicati dal GSE, dovranno essere conservati per un periodo minimo di cinque anni. L'idrogeno prodotto dovrà rispettare, inoltre, i parametri di qualità secondo la normativa tecnica di riferimento, tra cui la norma ISO14687 e ss.mm.ii..

Si specifica che per standardizzare il processo di acquisizione delle misure viene introdotto il concetto di Punto di Misura (di seguito anche PdM) a cui è associata la determinazione di una o più grandezze fisiche determinate eventualmente anche a partire da differenti misuratori. Si sottolinea che il concetto di Punto di Misura è teorico e potrebbe differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza, utile alla determinazione del Contributo, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. In tali casistiche, laddove necessario, dovranno essere trasmesse al GSE, per ogni punto di misura:

- la somma delle misure relative alla quantità;
- il valore ponderato sulla relativa quantità nel caso di misure di qualità.

Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di un serbatoio di stoccaggio dell'idrogeno prodotto, fermo restando le specificità che contraddistinguono le singole configurazioni, il PdM dovrà essere posizionato immediatamente a valle dello stoccaggio.

Allo scopo di evitare doppi conteggi dei quantitativi misurati che concorrono alla determinazione e/o alla verifica delle quantità su cui riconoscere il Contributo, è necessario misurare i ricircoli di idrogeno che riportano il flusso di gas a monte dei misuratori.

3.3.2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO E PRECISAZIONI

Nel caso di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde (RFNBO), l'utilizzo di energia elettrica rinnovabile è attestato tramite l'annullamento di GO elettriche a favore dell'elettrolizzatore che sarà identificato con il POD dichiarato in fase di annullamento e riportato sul relativo certificato. In tale ambito, si ricorda che valgono i requisiti di correlazione temporale, correlazione geografica e di addizionalità, ove previsti dal Regolamento delegato UE 2023/1184. La produzione di idrogeno di origine rinnovabile deve, inoltre, rispettare la seguente condizione: le quantità annue di idrogeno di origine rinnovabile alle quali è riconosciuto il Contributo non possono superare la producibilità annua offerta come comunicata dal Soggetto Beneficiario in fase di presentazione dell'istanza per la partecipazione alla procedura competitiva e ammessa dal GSE.

Pertanto:

$(Q_{offerta} - Q_{incentivata}) \geq 0$ fino al raggiungimento della $Q_{offerta}$

dove:

$Q_{offerta}$ (kg) = Producibilità annua associata all'offerta come comunicata nell'istanza per la partecipazione alla procedura competitiva e ammessa dal GSE;

$Q_{incentivata}$ (kg) = Produzione complessiva già incentivata nell'anno di riferimento.

Si specifica che il Contributo potrà essere riconosciuto al Soggetto Beneficiario successivamente all'avvenuto annullamento delle garanzie di origine attestante l'utilizzo dell'idrogeno nel settore di destinazione. Per le modalità operative di annullamento delle GO si rimanda alle Regole Applicative GO.

Ai fini della determinazione del Contributo sull'idrogeno di origine rinnovabile spettante al soggetto beneficiario, la differenza tra il prezzo netto e il prezzo di riferimento è applicata al minor valore tra la quantità prodotta ($Qprod$) di idrogeno di origine rinnovabile e la quantità consumata ($Qcons$) dello stesso nei settori d'uso:

$$Contributo = (\mathrm{P_{NETTO}} - \mathrm{P_{RIF}}) * \min(Qprod; Qcons)$$

Dove:

P_{NETTO}: è il prezzo di aggiudicazione, espresso in €/kg, incrementato dell'eventuale correttivo per uso diretto nel settore trasporti e ridotto delle eventuali decurtazioni specifiche di cui alla sezione 3.2.2;

P_{RIF}: è il prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, espresso in €/kg, determinato come somma del prezzo del combustibile controfattuale, del prezzo delle garanzie di origine dell'idrogeno e del prezzo delle emissioni di gas a effetto serra, determinati come alla sezione 3.2.1;

$Qprod$: è la quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta, determinata in relazione alla specifica configurazione d'impianto, come dettagliato nei paragrafi 3.3.2.1e 3.3.2.2.76

$Qcons$: è la quantità di idrogeno di origine rinnovabile consumata, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$Qcons = \frac{GOannullate}{GOemesse} * Qprod$$

In cui:

$GOemesse$: è il numero di GO emesse sulla produzione netta di idrogeno di origine rinnovabile con il relativo attributo del/i settore/i d'uso, secondo le modalità descritte al paragrafo 3.4;

$GOannullate$: è il numero di GO annullate per il consumo di idrogeno di origine rinnovabile effettuato nel settore d'uso di destinazione (trasporti/usi industriali).

Si specifica che eventuali volumi di idrogeno consumati in settori diversi da quelli previsti da DM idrogeno non concorreranno alla determinazione del contributo.

Nei seguenti paragrafi, per ogni configurazione, sono descritti gli algoritmi di calcolo della quantità di idrogeno rinnovabile prodotta e sono illustrati schematicamente i punti di misura. La presente versione delle Regole Operative non contempla le configurazioni che prevedono l'immissione di idrogeno in gasdotti *hydrogen - ready*.

3.3.2.1. CONFIGURAZIONI DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE O DI IDROGENO VERDE (RFNBO)

La figura 2 e la figura 3 mostrano uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso di impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o di idrogeno verde. Successivamente sono riportati gli algoritmi di calcolo della quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta (*Qprod*) e delle relative GO, funzionale al calcolo del Contributo, secondo le formule di cui al paragrafo precedente.

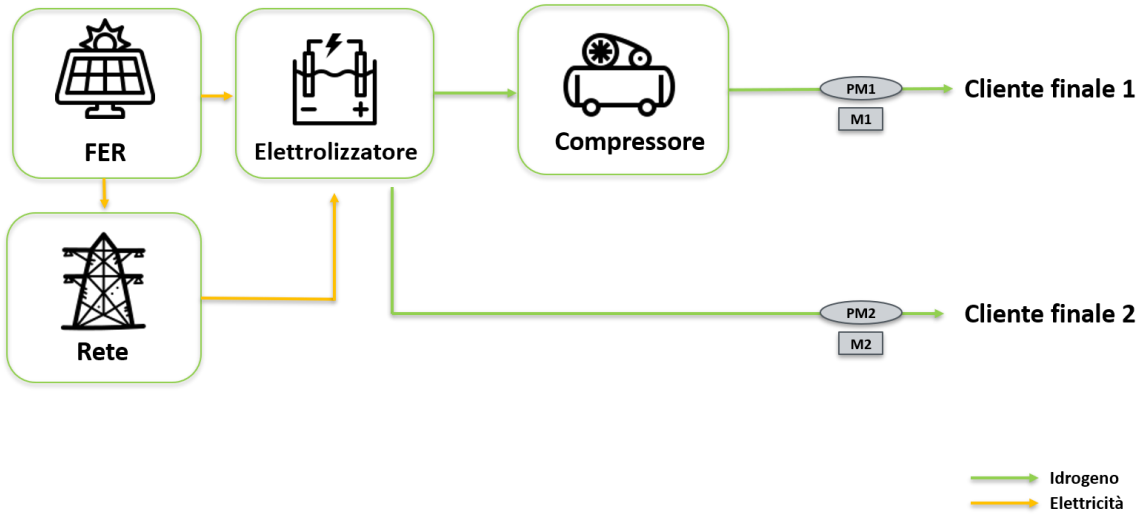


Figura 2 – RFNBO con collegamento diretto

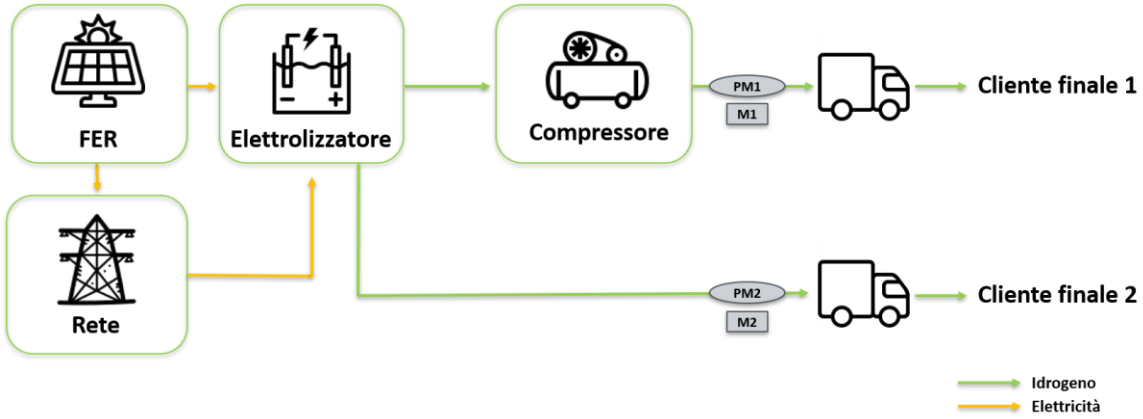


Figura 3 – RFNBO con collegamento attraverso carro

Per il settore dei trasporti, è ammessa la presenza di un liquefattore in luogo del compressore nei casi in cui l'idrogeno sia destinato a essere gestito in forma liquida anziché gassosa.

La quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta viene determinata come segue per le singole configurazioni:

***Qprod 1* =** min (M1; Ms1)

***Qprod 2* =** min (M2; Ms2)

M1: misura della quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta, espressa in kg, rilevata e trasmessa al GSE dal soggetto richiedente;

$M2$**:** misura della quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta, espressa in kg, rilevata e trasmessa al GSE dal soggetto richiedente;

$Ms1$**:** quantità di idrogeno rinnovabile sostenibile riportata nel Certificato di Sostenibilità, espressa in kg che dovrà essere coerente con le GO elettriche annullate in favore dell'elettrolizzatore;

$Ms2$**:** quantità di idrogeno rinnovabile sostenibile riportata nel Certificato di Sostenibilità, espressa in kg che dovrà essere coerente con le GO elettriche annullate in favore dell'elettrolizzatore.

$GOemesse$ = $\boldsymbol{Qprod_{(1,2)} * PCI_{H2} / 1000}$

PCI_{H2} = potere calorifico inferiore dell'idrogeno, pari a 33,3 kWh/kg

Si ricorda che nel caso di presenza di sistema di stoccaggio i misuratori dovranno essere posizionati a valle dello stoccaggio stesso.

3.3.2.2. CONFIGURAZIONI DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOIDROGENO

La *Figura* 4 e la *Figura* 5 - mostrano uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso di impianto di produzione di bioidrogeno. Successivamente sono riportati gli algoritmi di calcolo della quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta (*Qprod*) e delle relative GO, funzionale al calcolo del Contributo, secondo le formule di cui al paragrafo precedente.

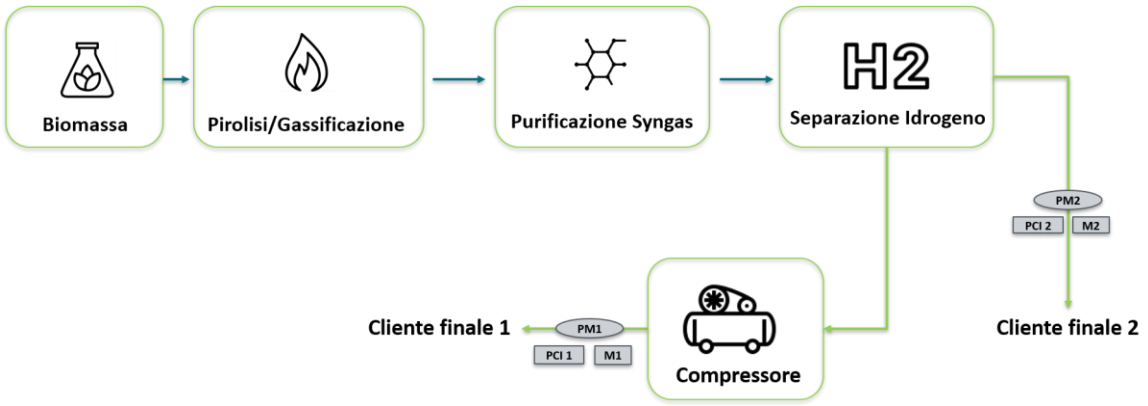


Figura 4 - Pirolisi/Gassificazione

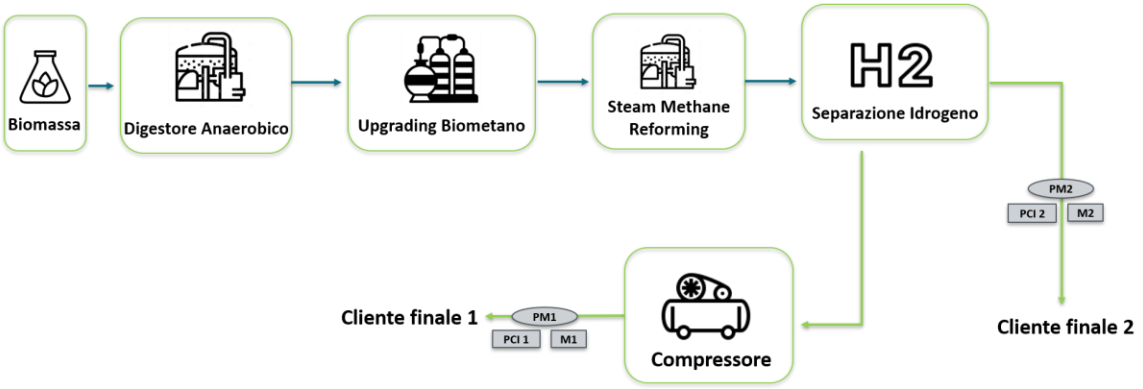


Figura 5 - Steam Methane Reforming

Per il settore dei trasporti, è ammessa la presenza di un liquefattore in luogo del compressore nei casi in cui l'idrogeno sia destinato a essere gestito in forma liquida anziché gassosa.

***Qprod 1* =** min (M1; Ms1)

***Qprod 2* =** min (M2; Ms2)

Dove:

$M1$**:** misura della quantità di bioidrogeno, espressa in kg rilevata e trasmessa al GSE dal soggetto richiedente;

$M2$**:** misura della quantità di idrogeno di origine rinnovabile prodotta, espressa in kg rilevata e trasmessa al GSE dal soggetto richiedente;

$Ms1$**:** quantità di idrogeno rinnovabile sostenibile riportata nel Certificato di Sostenibilità, espressa in kg;

$Ms2$**:** quantità di idrogeno rinnovabile sostenibile riportata nel Certificato di Sostenibilità, espressa in kg.

$GOemesse$ = ***Qprod*** $_{(1,2)}$ ****PCI***$_{H2}$***/ 1000***

PCI_{H2}= misura del potere calorifico inferiore dell'idrogeno nel PM1 o nel PM2, a seconda della configurazione, rilevata e trasmessa al GSE dal soggetto richiedente espressa in kWh/kg.

Si ricorda che nel caso di presenza di sistema di stoccaggio i misuratori dovranno essere posizionati a valle dello stoccaggio stesso.

3.4. GARANZIE DI ORIGINE DELL'IDROGENO RFNBO E DEL BIOIDROGENO

In questa sezione vengono rappresentati i criteri di gestione delle GO ai fini del calcolo del contributo associato all'idrogeno RFNBO e al bioidrogeno incentivati ai sensi del Decreto, al fine di garantire la tracciabilità dell'energia rinnovabile utilizzata, la corretta imputazione delle quantità prodotte e il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale ed europea.

La GO è emessa in ragione di 1 GO per ogni MWh di idrogeno rinnovabile prodotto netto.

In funzione del settore di destinazione dell'idrogeno rinnovabile, individuato sulla base della configurazione dell'impianto e del relativo fattore emissivo applicabile, la GO riporterà, in fase di emissione, uno dei seguenti attributi:

- Trasporti;
- Usi industriali;
- Trasporti/Usi industriali.

La classificazione "trasporti/ usi industriali" si applica alle configurazioni impiantistiche che risultano idonee a soddisfare i requisiti previsti per entrambi i settori di impiego.

Resta inteso che, in fase di annullamento della GO, dovrà essere selezionato un unico settore di destinazione. Il GSE provvederà a verificare la coerenza tra il settore indicato in fase di annullamento con quello ammissibile derivante dalla fase di istruttoria, tenendo conto anche dei fattori emissivi riportati nella Tabella 2 del paragrafo 1.3.2.1.

In caso di produzione netta maggiore rispetto ai consumi di idrogeno, le GO relative ai quantitativi eccedenti rimarranno nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che potrà scambiarle sulle piattaforme P-GO gestite dal GME o sulla piattaforma internazionale dell'AIB. Tali GO, infatti, potranno essere anche esportate in quanto riferite a produzioni di idrogeno su cui non è riconosciuto il Contributo.

3.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Contributo è riconosciuto su base mensile entro la fine del mese M+3 rispetto al mese a cui la produzione si riferisce (mese M).

Entro il giorno 20 del mese M+1 il soggetto beneficiario invia un'autodichiarazione contenente:

- i dati di misura dell'idrogeno prodotto;
- le informazioni sulla sostenibilità.

Si precisa che non potrà essere riconosciuto il Contributo relativo ad un determinato mese fino a quando non saranno state inviate tutte le autodichiarazioni relative ai mesi precedenti.

Entro il giorno 25 del mese M+2, il GSE, fermo restando il rispetto delle tempistiche da parte del soggetto richiedente e sulla base dell'avvenuto annullamento delle GO idrogeno, da effettuarsi entro il giorno 15 del mese M+2, in favore dell'Utilizzatore finale, determina e comunica al Soggetto beneficiario l'ammontare del Contributo che può essere fatturato al GSE o, in caso di tariffa negativa, l'ammontare che verrà fatturato dal GSE al Soggetto beneficiario.

Nel caso in cui il contributo sia a favore del Soggetto Beneficiario la corresponsione dell'importo può avvenire solamente a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del soggetto richiedente, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese M+2, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo M+3 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma)

Il termine del pagamento è subordinato:

A) Al completamento da parte del Soggetto Beneficiario delle informazioni relative al numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno del mese lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
B) Alla ricezione della notifica di accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non potranno essere imputabili al GSE
C) Alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n.4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n.602 del 1973 in materia di "disposizione sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni"

Nel caso in cui il contributo spettante al Soggetto beneficiario sia negativo, il GSE entro la il mese M+2 provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del Soggetto beneficiario che dovrà pagarla entro la fine del mese M+3.

Gli importi del Contributo spettanti al GSE, qualora non corrisposti nei tempi sopra descritti, saranno immediatamente oggetto di compensazione con gli importi relativi alle produzioni dei mesi successivi o con importi di altri contratti che il Soggetto beneficiario ha sottoscritto con il GSE o saranno oggetto di azioni di recupero del credito

Nel caso di eventuali ritardi nella trasmissione dei dati e delle misure da parte del Soggetto beneficiario, il GSE provvede al riconoscimento del Contributo entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento delle informazioni mancanti.

Il soggetto Beneficiario dovrà versare il corrispettivo definito dal MASE come previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto. Il corrispettivo sarà oggetto di compensazione sul Contributo erogato. Le fatture saranno inviate al soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e rese disponibili sul portale GSE.

3.5.1. Interoperabilità bacheca GME

Come stabilito dall'articolo 12 comma 3 del Decreto, ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a registrare il contratto di compravendita a termine di idrogeno di origine rinnovabile tramite apposita bacheca del GME. Tale registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'attivazione del contratto di incentivazione dell'idrogeno o, nel caso di incentivazione in corso, dalla sottoscrizione del CCT.

Il soggetto beneficiario dovrà inserire sulla Bacheca del GME, in fase di registrazione del CCT, almeno le seguenti informazioni:

- anagrafica del produttore
- data di inizio e fine del CCT
- quantità H_2 (Kg/anno)
- prezzo H_2 (€/Kg)
- quantità GO/anno
- prezzo GO (€/MWh)
- codice dell'impianto a idrogeno qualificato dal GSE
- potenza in MW dell'impianto a idrogeno
- file pdf del CCT stipulato.

Eventuali modifiche a contratti già registrati sulla Bacheca del GME possono essere effettuate entro 15 giorni dalla prima registrazione e possono essere relative esclusivamente a quantità e prezzi dell'idrogeno fornito e delle relative GO.

La cancellazione di un contratto già registrato sulla Bacheca del GME può essere effettuata in qualunque momento, tuttavia, non comporterà alcuna modifica in relazione a GO emesse e annullate.

CAPITOLO 4 – GESTIONE DELLE VARIAZIONI, MODIFICHE E RINUNCE

4.1. MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IDROGENO INCENTIVATO

Nella fase di prima attuazione della misura, e comunque fino al 31 dicembre 2028 è ammessa la possibilità di apportare modifiche relative al settore d'uso finale dell'idrogeno di origine rinnovabile incentivato indicato dal soggetto beneficiario in fase di istanza di partecipazione (c.d. "switching").

Il passaggio da trasporti ad usi industriali comporta la perdita del diritto all'accesso al correttivo sul prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile destinato all'uso diretto nel settore dei trasporti, di cui alla sezione 2.3.1.3., con riferimento ai volumi di idrogeno trasferiti al settore usi industriali.
Il passaggio da un settore di utilizzo all'altro è consentito per un massimo di due volte.

4.2. TRASFERIMENTI DI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Il Soggetto Referente è tenuto a comunicare al GSE ogni situazione o evento che comporti una variazione della titolarità del rapporto contrattuale tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento di titolarità. In caso di indisponibilità del portale, sarà possibile aprire una segnalazione tramite il portale di Assistenza Clienti presente nella sezione Supporto del sito GSE, specificando nell'oggetto gli estremi delle parti e del contratto stipulato con il GSE. Tramite la suddetta segnalazione, sarà necessario fornire la documentazione attestante il trasferimento della titolarità (voltura). Si specifica che la mancata comunicazione non permette di trasferire la titolarità del contratto al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito della richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo di sostegno, riservandosi, in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti.

Ai sensi dell'art. 1409 e ss. del codice civile, con l'accettazione del trasferimento di titolarità il contraente subentrante assume i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell'ambito del contratto ceduto, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche se anteriori al trasferimento di titolarità: il contraente subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'uso e dalla gestione dell'impianto e di tutto l'asset, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i rapporti contrattuali e le responsabilità derivanti da contratti precedentemente stipulati relativi all'impianto, nonché gli obblighi fiscali, normativi e operativi connessi alla sua attività.

Da ultimo, si specifica che, al fine di consentire il trasferimento di titolarità del contratto, il soggetto subentrante dovrà preliminarmente aver effettuato la registrazione sul portale Area Clienti del GSE.

4.3. MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Si riportano gli adempimenti posti in capo ai Soggetti Beneficiari rispetto alle modifiche tecniche e/o autorizzative (nel seguito, interventi) che possono aver luogo nel corso del periodo di incentivazione, ciò anche con l'obiettivo di definire modalità e tempistiche di comunicazione delle istanze relative a tali interventi.

Fermo restando il mantenimento, per tutto il periodo di incentivazione, dei requisiti che hanno garantito la formazione della graduatoria e l'accesso al contributo, sono consentiti gli interventi effettuati sugli impianti, nell'ottica di promuovere la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo.

Al fine di verificare il mantenimento dei suddetti requisiti e l'eventuale impatto sul contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE gli interventi realizzati sugli impianti (nel seguito, istanza di modifica a consuntivo).

Qualora, a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i citati requisiti dovessero venir meno, il GSE adotterà i provvedimenti finalizzati alla revoca dal diritto a percepire il contributo.

Qualsiasi modifica tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifica della configurazione rispetto a quella ammessa al contributo, modifiche tecniche a seguito, ove previsto, della variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto), che intervenga in data successiva a quella di stipula del contratto di incentivazione, deve essere comunicata al GSE, entro 60 giorni dalla data di completamento dell'intervento, mediante un'istanza di modifica a consuntivo da trasmettersi esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Soggetto Beneficiario all'indirizzo PEC *gestioneesercizio.ferelettriche@pec.gse.it*, avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC il codice identificativo dell'impianto ammesso al contributo.

Al fine di predeterminare gli eventuali impatti dell'intervento che si intende realizzare sul contratto stipulato e sul contributo inizialmente riconosciuto, è inoltre facoltà del Soggetto Beneficiario presentare al GSE un'istanza di valutazione preliminare.

È altresì facoltà del Soggetto Beneficiario trasmettere al GSE un'istanza di Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo o variazioni amministrative che non derivano da operazioni sui componenti di impianto ma che potrebbero implicare un aggiornamento del contratto.

A seguito della valutazione, il GSE provvederà a trasmetterne l'esito al Soggetto Beneficiario entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Beneficiario stesso per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

4.4. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

I Soggetti beneficiari che hanno avuto accesso al contributo possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto all'incentivo, esercitando il recesso di cui all'art. 11 del Contratto. In tal caso il GSE richiederà la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio del recesso. La risoluzione del Contratto è in ogni caso subordinata alla regolazione di tutte le partite economiche inerenti al periodo di validità del contratto.

In caso di inadempimento, il GSE, al fine di recuperare gli importi di cui al paragrafo precedente, si riserva di adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali e, qualora necessario, di intraprendere ulteriori azioni volte al recupero degli importi ivi incluso l'avvio di azioni legali presso le sedi competenti.

CAPITOLO 5 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

5.1. ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

L'articolo 48 del Dlgs 199/2021 prevede che il GSE svolga attività di monitoraggio della diffusione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio nazionale, sia di carattere statistico sia sul piano degli investimenti, dei costi delle tecnologie, degli impatti ambientali e socioeconomici. L'articolo 15 del DM Idrogeno, nel ribadire il ruolo di monitoraggio affidato al GSE, al comma 5 prevede che i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti. Inoltre, l'articolo 14 del medesimo DM prevede che il GSE raccolga e renda pubblici i dati ai fini della realizzazione del Piano di valutazione, approvato con decisone della Commissione UE C(2026) 2050 final del 30.3.2026. Anche tale attività rientra nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 199 del 2021.

In virtù di tali previsioni normative, oltre a tutti i dati di natura tecnica raccolti ai fini della valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi, nelle diverse fasi di richiesta degli incentivi, realizzazione ed esercizio degli impianti, gli operatori sono tenuti a fornire (con modalità e frequenza che saranno definite e comunicate) una serie di dati di natura economica, finanziaria, e occupazionale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- costi di investimento e relativa disaggregazione nelle principali componenti di impianto;
- costi operativi e relativa disaggregazione nelle principali voci di costo;
- costi dei combustibili/materie prime;
- parametri finanziari (leva finanziaria, tasso del debito, durata del debito);
- informazioni di carattere occupazionale (occupati diretti, occupati indiretti, costo annuo del personale).

Il GSE mette a disposizione del Ministero la documentazione, anche di natura tecnica, relativa ai progetti che hanno partecipato alle procedure competitive nonché ogni ulteriore informazione acquisita e raccolta nel corso della fase operativa dei progetti beneficiari dell'aiuto. La documentazione e le informazioni sono trasmesse dal GSE al Ministero su richiesta dello stesso.

5.2. CONTROLLI, ISPEZIONI E VERIFICHE

Il GSE può effettuare a campione, durante l'intero periodo di incentivazione dell'impianto, attività di verifica sugli impianti di produzione di idrogeno. Le attività di verifica sugli impianti di produzione di idrogeno possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima della data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa.

Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento del contributo;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole Operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Beneficiario.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel caso di procedimenti di controllo mediante sopralluogo, tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Beneficiario a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento di controllo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri, fatture, certificati ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Soggetto Beneficiario ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2024, nonché le attività di verifica e controllo previste dall'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e dall'articolo 39 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, in materia di obblighi di

immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; restano altresì ferme le attività di verifica di cui all'articolo 47-bis, comma 10, del D.Lgs. 199/2021, introdotto dall'articolo 26 del D.Lgs. 5/2026. I controlli svolti ai sensi del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare ai soggetti indicati in precedenza l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione del contributo, il GSE dispone la decadenza da quest'ultimo con l'integrale recupero delle somme già erogate.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri violazioni, difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione del contributo, adotta i provvedimenti più opportuni o ridetermina il contributo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sul supporto da erogare.

ALLEGATI ALLE REGOLE OPERATIVE

- Allegato 1 – Schema di contratto H2 GSE - Beneficiari
- Allegato 2a – DSAN – Manifestazione di interesse
- Allegato 2b - DSAN – Procedura competitiva
- Allegato 2c – DSAN - Comunicazione di Entrata in Esercizio Commerciale
- Allegato 3a - Documenti da allegare alla Procedura Competitiva
- Allegato 3b - Documenti da allegare alla Comunicazione di Entrata in Esercizio Commerciale
- Allegato 4a – Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione
- Allegato 4b - Modello di dichiarazione di capacità finanziaria
- Allegato 4c - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare
- Allegato 5a – Modello di garanzia bancaria provvisoria
- Allegato 5b – Modello di garanzia assicurativa provvisoria
- Allegato 5c – Modello di garanzia bancaria definitiva
- Allegato 5d – Modello di garanzia assicurativa definitiva
- Allegato 5e – Appendice al contratto di garanzia provvisoria rilasciato da compagnia assicurativa
- Allegato 5f – Appendice al contratto di garanzia definitiva rilasciato da compagnia assicurativa

APPENDICE – COSTO INDICATIVO MEDIO ANNUO DEGLI INCENTIVI

Il GSE calcola il valore del «costo indicativo medio annuo» degli impianti che accedono al meccanismo di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che:

- il costo è calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti a ciascun impianto per la producibilità annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, assegnata in asta; in alternativa, laddove disponibile e per un periodo sufficientemente elevato, potrà essere utilizzata la produzione storica del medesimo impianto;
- il costo include sia gli impianti già entrati in esercizio sia gli impianti vincitori delle procedure di asta al ribasso non ancora in esercizio, considerando anche l'eventuale decadenza media desunta dai dati storici a disposizione;
- il GSE potrà effettuare altresì un calcolo dello scenario evolutivo del costo indicativo annuo medio, tenendo conto degli impianti effettivamente entrati in esercizio e di quelli vincitori delle procedure in asta al ribasso non ancora in esercizio, a partire da una data presunta e stimata tenendo conto dei tempi tipici di realizzazione, e dell'eventuale decadenza media desunta dai dati storici a disposizione;
- il prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, calcolato a partire dal combustibile controfattuale, dalle GO e dalle emissioni ETS ridotte, è pari alla media dei prezzi dei ventiquattro mesi precedenti e, ove disponibile, dei dodici mesi successivi;

I valori utilizzati per il calcolo, secondo le ipotesi sopra riportate, saranno resi pubblici in apposita sezione del sito istituzionale del GSE.

Qualora il costo indicativo annuo medio degli incentivi o del relativo scenario, riferito al periodo in cui è effettuato il calcolo, raggiunga i 400 mln€ il GSE informa tempestivamente il Ministero e ne dà comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet nella pagina che riporta il valore del contatore.

Prima della data di apertura delle sessioni di procedure di aste il GSE verifica, con le modalità previste dal presente paragrafo, che il costo correlato ai contingenti che si prevede di rendere disponibili non comporti il superamento del limite dei 400 mln€. Qualora il costo correlato a tali contingenti comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti sono ridotti dal GSE in misura percentuale, sulla base del rapporto fra il budget residuo disponibile e il costo stimato correlato ai contingenti che si prevede di rendere disponibili.